

## XII.

## TORNATA DEL 10 GIUGNO 1876

Presidenza del Presidente PASOLINI.

SOMMARIO — Omaggi — Sunto di petizione — Congedi — Relazione e convalidazione dei titoli del nuovo Senatore comm. Paolo Paternostro — Giuramento dei Senatori Mezzacapo C., Palasciano, Rasponi A. e Scalini — Comunicazione della nomina dei commissari aggiunti per l'esame del progetto di legge sulla bonifica dell'Agro Romano — Presentazione di un progetto di legge — Discussione del progetto di legge: Modificazioni al Codice di procedura penale intorno ai mandati di comparizione e di cattura ed alla libertà provvisoria degli imputati — Dichiarazioni del Senatore Mauri contro il progetto, cui rispondono i Senatori Conforti e Vigliani — Replica del Senatore Mauri, e contro replica del Senatore Vigliani — Domanda del Senatore Borsani al Senatore Mauri — Osservazione del Senatore Gallotti — Risposta del Senatore Mauri al Senatore Borsani — Discorso del Ministro di Grazia e Giustizia — Osservazioni del Senatore De Filippo, Relatore, in favore del progetto — Chiusura della discussione generale — Domanda del Senatore De Filippo sul n. 4 dell'art. 1 (182 del Codice di procedura penale) — Proposte d'emendamenti del Ministro di Grazia e Giustizia e del Senatore Vigliani — Osservazioni del Senatore De Filippo — Proposta d'emendamenti dei Senatori Miraglia e Conforti — Proposta del Ministro di Grazia e Giustizia di rinvio dell'articolo all'esame dell'Ufficio Centrale — Osservazioni del Senatore Vigliani — Nuova proposta d'emendamento del Ministro di Grazia e Giustizia, accettata dal Senatore Vigliani — Dichiarazione del Senatore De Filippo cui risponde il Ministro — Rinvio dell'articolo.

La seduta è aperta alle ore 2 3/4.

È presente il Ministro di Grazia e Giustizia, e più tardi sopravvengono il Presidente del Consiglio ed il Ministro degli Affari Esteri.

Il Senatore, Segretario, BERETTA dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata, che viene approvato.

## Atti diversi.

Fanno omaggio al Senato :

Il Senatore comm. Prati, di due esemplari della *Raccolta dei suoi sonetti*.

Il signor Dino Pesci, di un suo libro intitolato: *Ferrara e la Lega lombarda*.

Il Senatore comm. ing. Lombardini, di un

suo opuscolo intitolato: *L'Africa Niliaca e l'Egitto*.

Il comm. prof. Boccardo, della serie XXIX del suo *Dizionario universale di economia politica e del commercio*.

Sunto di petizione:

N. 11. Il Presidente, a nome della Camera di commercio di Ferrara, fa istanza perchè le disposizioni del progetto di legge, relativo ai contratti di Borsa, vengano estese a tutti gli altri contratti dello stesso genere conclusi fuori di Borsa.

Domandano un congedo: il Senatore Strozzi, di un mese per motivi di salute; i Senatori Besana e Di Sortino, pure di un mese per motivi di famiglia, che viene loro dal Senato accordato.

SESSIONE DEL 1876 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 10 GIUGNO 1876

### Relazione e convalidazione dei titoli del Senatore Paternostro.

PRESIDENTE. Invito la Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi Senatori a leggere la relazione sui titoli del nuovo Senatore comm. Paternostro.

Il Senatore PALLAVICINI, *Relatore*, legge:

SIGNORI SENATORI. — Con reale decreto del 15 maggio ultimo scorso venne nominato Senatore il comm. Paolo Paternostro, in relazione alla categoria terza, articolo 33 dello Statuto.

La vostra Commissione, avendo esaminati i titoli presentati per convalidare questa nomina, ha riscontrato emergere da apposito certificato della Segreteria della Camera dei Deputati, che il comm. Paternostro fu eletto Deputato, e ne esercitò l'ufficio durante la legislatura 8<sup>a</sup>, la 11<sup>a</sup> e la 12<sup>a</sup>, ed ha perciò raccolto le condizioni volute dalla categoria 3<sup>a</sup>, art. 33 precitato dello Statuto, per essere ammesso a far parte di questo alto Consesso,

L'essere poi il Senatore Paternostro stato eletto nell'ottava legislatura, che cominciò nell'anno 1861, prova ad evidenza avere egli superato di gran lunga l'età di quarant'anni, prescritta pure dallo Statuto.

La Commissione, in conseguenza, avendo riconosciuto che nel comm. Paternostro concorrono i requisiti voluti dallo Statuto stesso per entrare in Senato, mi ha dato l'onorevole incarico di proporvi di voler pronunziare la sua ammissione a norma del regolamento.

PRESIDENTE. Chi approva le conclusioni della Commissione, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Essendo presenti nelle sale del Senato alcuni dei nuovi Senatori, i cui titoli vennero già convalidati, prego i signori Senatori Longo e De Filippo ad introdurre nell'aula il generale Carlo Mezzacapo per la prestazione del giuramento.

(Introdotta nell'aula, il Senatore C. Mezzacapo presta giuramento nella formola consueta.)

PRESIDENTE. Do atto all'onor. generale Carlo Mezzacapo del prestato giuramento, lo proclamo Senatore del Regno ed entrato nel pieno esercizio delle sue funzioni.

Prego i signori Senatori Fiorelli e Norante

ad introdurre nell'aula l'on. Senatore Palasciano per la prestazione del giuramento.

(Introdotta nell'aula, il Senatore Palasciano presta giuramento nella consueta formola.)

PRESIDENTE. Do atto all'onor. comm. Palasciano del prestato giuramento, lo proclamo Senatore del Regno ed entrato nel pieno esercizio delle sue funzioni.

Prego ora i signori Senatori Borgatti e Chiesi ad introdurre nell'aula l'onor. A. Rasponi per la prestazione del giuramento.

(Introdotta nell'aula, il comm. Rasponi presta giuramento nella formola consueta.)

PRESIDENTE. Do atto al comm. A. Rasponi del prestato giuramento, lo proclamo Senatore del Regno ed entrato nel pieno esercizio delle sue funzioni.

Prego ora i signori Senatori Rossi e Verga ad introdurre nell'aula il Senatore Scalini per la prestazione del giuramento.

(Il Senatore Scalini, introdotto nell'aula, presta giuramento nella consueta formola.)

PRESIDENTE. Do atto all'onor. comm. Scalini del prestato giuramento, lo proclamo Senatore del Regno ed entrato nel pieno esercizio delle sue funzioni.

### Nomina di Commissari aggiunti.

PRESIDENTE. Debbo ora annunziare al Senato che, in adempimento dell'incarico affidatomi, ho nominato come Commissari aggiunti all'Ufficio Centrale per l'esame del progetto di legge per il bonificamento dell'Agro Romano i signori Senatori Brioschi, Tabarrini, Gadda e Giorgini.

### Presentazione di un progetto di legge.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola l'on. Presidente del Consiglio.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge, già votato dalla Camera dei Deputati, relativo ad una spesa dipendente dall'esposizione internazionale marittima che ebbe luogo in Napoli nel 1871. (*V. Atti del Senato N. 33*).

PRESIDENTE. Do atto all'onor. Presidente del Consiglio dei Ministri della presentazione di questo progetto di legge, che verrà stampato e farà il suo corso regolare.

**Discussione del progetto di legge: Modificazioni al Codice di procedura penale intorno ai mandati di comparizione e di cattura, ed alla libertà provvisoria degli imputati.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porterebbe la discussione del progetto di legge sulla leva militare sui giovani nati nell'anno 1856; ma l'onorev. Ministro della Guerra scrive di non poter intervenire al Senato perchè è incomodato.

Si passerà quindi alla discussione del secondo progetto di legge all'ordine del giorno, relativo a « Modificazioni del Codice di procedura penale intorno ai mandati di comparizione e di cattura, ed alla libertà provvisoria degli imputati. »

Si darà lettura del progetto di legge.

Il Senatore, *Segretario*, CHIESI legge:

Art. 1.

Gli articoli 182, 183, 185, 187, 197, 199, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 213, 214, 253 e 521 del Codice di procedura penale sono modificati nel modo che segue:

Art. 182. Se si tratta di delitto ovvero di crimine punibile colla sola pena della interdizione dai pubblici uffici, il giudice rilascerà mandato di comparizione.

Potrà anche rilasciare mandato di cattura:

1. contro le persone indicate nel N. 1 dell'articolo 206 del Codice di procedura penale, e nell'articolo 105 della legge sulla sicurezza pubblica, quando siano imputate di un delitto punibile col carcere maggiore di tre mesi;

2. contro gli imputati di ribellione o resistenza, di oltraggio o violenza ai depositari della pubblica autorità od agli agenti della forza pubblica;

3. contro gli imputati dei delitti di fabbricazione, introduzione nel Regno, vendita, porto o ritenzione di armi, già condannati per ribellione o resistenza, o per violenza contro i depositari o gli agenti della forza pubblica;

4. contro gli imputati di furto, truffa o frode con recidiva nel medesimo reato, punibile col carcere maggiore di tre mesi;

5. contro gli stranieri imputati di un delitto commesso nel Regno e punibile col carcere maggiore di tre mesi.

Trattandosi di altri crimini il giudice può rilasciare mandato di comparizione ovvero di cattura, ed ha facoltà di convertire il mandato di comparizione in quello di cattura, dopo avere interrogato l'imputato, semprechè emergano circostanze che dimostrino la necessità della di lui detenzione. Ove l'imputato sia tra le persone enunciate nella prima parte dell'articolo 206 del Codice di procedura penale e 105 della legge sulla sicurezza pubblica, il giudice rilascerà mandato di cattura.

Rilascierà parimente mandato di cattura contro l'imputato di crimine che non abbia domicilio nè residenza fissa nello Stato, o che siasi allontanato dalla sua residenza con la fuga.

Art. 183. Se l'imputato, contro il quale fu rilasciato mandato di comparizione per reato punibile con pena non minore del carcere in via principale, non comparisce e non giustifica un legittimo impedimento, il mandato di comparizione potrà essere convertito in quello di cattura.

Art. 185. Nel corso dell'istruzione dovrà il giudice istruttore, sull'istanza dell'imputato ed anche d'ufficio, previe conclusioni del Pubblico Ministero, rinvocare il mandato di cattura ancorchè eseguito, quando dagli atti dell'istruzione venga escluso il titolo del reato pel quale il mandato fu rilasciato, ovvero vengano infirmate le prove e gli indizi di reità che diedero luogo al mandato.

Il Pubblico Ministero e l'imputato possono impugnare, col mezzo dell'opposizione innanzi la sezione d'accusa, la ordinanza del giudice istruttore contraria alle rispettive conclusioni od istanze.

Art. 187. Nel corso dell'istruzione il giudice può rilasciare mandato di comparizione semprechè abbia raccolto indizi di reità contro l'imputato. Non può rilasciare mandato di cattura, nè convertire il mandato di comparizione in mandato di cattura senza che precedano le conclusioni del Pubblico Ministero, e dalle prese informazioni risultino prove od indizi sufficienti di reità contro l'imputato, salvo il caso previsto dall'articolo 183.

Quando abbia rilasciato mandato di cattura e non sia ancora eseguito, lo potrà rinvocare sulle conclusioni conformi del Pubblico Ministero, coll'obbligo all'imputato di presentarsi a tutti gli atti del procedimento e per la ese-

SESSIONE DEL 1876. — DISCUSSIONI. — TORNATA DEL 10 GIUGNO 1876.

esecuzione della sentenza, testochè ne sarà richiesto, salvo di rilasciare altro mandato di cattura, ove ne sia il caso. Potrà anche, rivedendo il mandato di cattura, assoggettare l'imputato ad una delle cautele stabilite dall'articolo 213.

Art. 197. Gli arrestati in flagranza di un reato, pel quale non si possa far luogo al mandato di cattura, debbono esser posti in libertà con ordinanza del pretore o del giudice istruttore a cui siano presentati a norma delle disposizioni sulla polizia giudiziaria dopo che saranno stati interrogati. Se l'ordinanza è pronunciata da un pretore, ed il reato non è di sua competenza, egli darà tosto notizia dell'evento seguito e trasmetterà copia dell'interrogatorio e dell'ordinanza al procuratore del Re presso il tribunale a cui appartiene l'istruzione del processo.

Fuori del caso suindicato, il giudice istruttore, entro ventiquattro ore da che avrà avuto notizia che un imputato sia stato arrestato in esecuzione di un mandato di cattura, o per flagranza, procederà all'interrogatorio prescritto dall'articolo 231, e comunicherà gli atti, i verbali ed i rapporti pervenutigli al Pubblico Ministero. Se, al giungere della notizia dell'arresto, l'istruttore non si trova nel luogo ove ha sede il tribunale a cui appartiene, il Presidente del tribunale delegherà un altro giudice per farne le veci.

Il Pubblico Ministero nei due giorni successivi darà le sue conclusioni sulla legittimità del seguito arresto e farà le occorrenti istanze perchè la detenzione prosegua, ovvero si faccia luogo per difetto di prove od indizi sufficienti alla provvisoria escarcerazione.

Se il procuratore del Re è d'avviso che l'istruzione sia già compiuta darà fra due giorni le sue requisitorie definitive giusta l'articolo 246.

Se i rapporti e verbali relativi all'arresto sono giunti direttamente al procuratore del Re, questi darà le sue conclusioni nei due giorni successivi all'arrivo dei medesimi.

Il giudice istruttore, ricevuti gli atti e le conclusioni del Pubblico Ministero, entro le 24 ore riferirà l'affare alla Camera di consiglio.

Il rapporto alla Camera di consiglio non avrà luogo allorchè il procuratore del Re nel

termine sopra stabilito abbia richiesto la citazione diretta dell'imputato avanti il tribunale, giusta il 2° alinea dell'articolo 371.

Non è parimente applicabile il presente articolo al caso in cui il procuratore del Re abbia ordinata la traduzione dell'arrestato avanti il tribunale, giusta l'articolo 46.

Art. 199. La Camera di consiglio, udito il rapporto del giudice istruttore ed udite le conclusioni del Pubblico Ministero, se riconosce che l'istruzione è compiuta e non occorrono ulteriori indagini, ed il Pubblico Ministero abbia già date le sue requisitorie definitive, pronunzierà l'ordinanza prescritta nella Sezione XI del presente capo. Se tali requisitorie non siano ancora emanate, rinverrà gli atti al procuratore del Re perchè le dia fra due giorni.

Se l'istruzione non è peranco compiuta, ma contro l'imputato esistano prove o indizi di reità sufficienti per legittimare la di lui detenzione, la Camera di consiglio ordinerà che rimanga in istato d'arresto.

Se per contrario la Camera di consiglio riconosce che vi sia bisogno di ulteriori indagini, e che le prove o gli indizi fin allora raccolti non bastino a legittimare la detenzione dell'imputato, ordinerà che venga provvisoriamente scarcerato, con o senza cauzione, e fattogli obbligo di presentarsi a tutti gli atti del procedimento tosto che ne sarà richiesto. Potrà ancora ordinare che, durante l'istruzione, l'imputato si tenga lontano da un determinato luogo, ovvero abiti in un designato comune nella giurisdizione del tribunale, sotto pena di arresto e del pagamento della cauzione presentata.

Se l'imputato non è ancora stato interrogato sul merito dell'imputazione, la Camera di consiglio, quando stimi conveniente udirne le risposte prima di deliberare, ovvero, trovandosi l'istruzione già compiuta, l'interrogatorio dell'imputato sia necessario ai termini dell'articolo 258, ordinerà che vi si proceda. Il giudice istruttore farà nuovo rapporto entro il termine di cinque giorni, se l'imputato si trovi già nelle carceri del luogo dove ha sede il tribunale, e se ancora non vi si trova, entro quel maggior termine che sarà dalla Camera di consiglio stabilito. Un giorno prima della scadenza del detto termine, gli atti saranno nuovamente co-

municati al Pubblico Ministero, il quale darà entro le 24 ore le sue conclusioni.

La Camera di consiglio potrà parimente ordinare il nuovo rapporto, giusta l'alinea precedente ed entro il termine che verrà da essa stabilito, allorchè per emettere un fondato giudizio non ravvisi bastevoli gli atti ed i verbali già pervenuti, e stimi anzitutto necessario attendere o richiedere altri documenti, ovvero ordinare che si assumano informazioni o si proceda ad altri atti d'istruzione per chiarire il fatto che diede luogo all'arresto ed accertare qual sia stata la precedente condotta dell'arrestato.

Il mandato di cattura cessa di avere effetto se la Camera di consiglio entro il termine di dieci giorni da quello dell'interrogatorio non abbia dato alcuno dei provvedimenti suindicati.

Art. 205. Nei procedimenti per crimini punibili con pene temporarie potrà, sulla domanda dell'imputato che sia detenuto o che spontaneamente si presenti in persona alla giustizia essere accordata la libertà provvisoria mediante idonea cauzione di presentarsi a tutti gli atti del processo e per l'esecuzione della sentenza tostochè ne sarà richiesto.

L'ammissione alla libertà provvisoria per l'imputato presentatosi spontaneamente avrà luogo dopo la presentazione del medesimo e dopo il di lui interrogatorio, e per l'imputato che sia detenuto, l'ammissione può essere sospesa fino al compimento degli atti d'interrogatorio, di ricognizione e di confronto, a cui occorresse ancora procedere; e può essere limitata, sottoposta a condizioni, giusta l'art. 213, o revocata con ordinanza della Camera di consiglio o della sezione d'accusa, sia ad istanza del Pubblico Ministro, sia d'ufficio, sempre che ciò sia richiesto dai risultamenti della procedura.

Quando, a termini dell'articolo 440, la sezione d'accusa abbia ordinato il rinvio di un procedimento per crimine al giudizio del tribunale correzionale, dovrà colla stessa sentenza accordare la libertà provvisoria, senza cauzione, salvo il disposto dell'articolo seguente.

La libertà provvisoria potrà anche essere accordata agli stranieri imputati di un delitto, soggetti a mandati di cattura, giusta il N. 5 del primo capoverso dell'articolo 182.

Art. 206. Non possono in nessun caso essere posti in libertà provvisoria:

1. Gli oziosi, i vagabondi, i mendicanti e le altre persone sospette, menzionate nel Capo III, titolo VIII, libro II del Codice penale, i già condannati a pena criminale e gl'imputati di delitto contro i quali può essere rilasciato mandato di cattura giusta il disposto del N. 1, 2, 3, 4 del primo capoverso dell'articolo 182;

2. Le persone colte nell'atto di commettere un crimine;

3. Gl'imputati dei crimini di ribellione o resistenza o di violenza contro i depositari della pubblica autorità od agenti della forza pubblica, o dei crimini indicati nell'articolo 45 dello stesso Codice penale, salvo che la sezione di accusa abbia rinviata la causa al tribunale correzionale, a termini dell'articolo 440, o si tratti di minori di anni 18 imputati di furto e non recidivi.

Art. 207. L'imputato temporariamente scarcerato per insufficienza di prova ai termini della sezione VIII del presente Capo, è pure ammesso a chiedere la libertà provvisoria e sulla di lui domanda si provvede, giusta le norme stabilite nei due articoli precedenti. Se egli ha già prestato cauzione e se la libertà provvisoria gli è accordata, colla relativa ordinanza si manderà star ferma la cauzione data e gli si potrà eziandio prescrivere un aumento di cauzione.

Art. 208. Si può far luogo alla libertà provvisoria in qualunque stato della causa, salvo il disposto dal primo alinea dell'art. 205.

Non si può far luogo alla libertà provvisoria dalla data della sentenza con cui viene pronunziata l'accusa per crimine, salvo nel caso del condannato a pena correzionale che ricorra per la Cassazione.

Art. 209. Durante l'istruzione, il provvedere sulla domanda dell'imputato spetta alla Camera di consiglio del tribunale a cui appartiene l'istruttore; al tribunale, se l'imputato è stato rinviato al suo giudizio con ordinanza o con citazione diretta; ed alla sezione di accusa, se gli atti sono stati trasmessi al procuratore generale ai termini dell'articolo 255, o quando la causa sia stata avocata, giusta l'art. 448.

Sulla domanda di uno straniero imputato di delitto, fatta durante il giudizio di appello, provvede la sezione degli appelli correzionali della Corte avanti a cui pende il giudizio.

Art. 210. La domanda della libertà provvisoria potrà esser fatta dall'imputato con dichiarazione al cancelliere del tribunale dove pende il processo, od al cancelliere della pretura se nel luogo ove l'imputato è detenuto non risiede il tribunale.

L'imputato potrà nominare un difensore il quale lo rappresenti, e ne esponga per iscritto le ragioni in tutti gli atti relativi alla libertà provvisoria.

La domanda potrà essere presentata in nome dell'imputato, anche da un avvocato o procuratore esercente presso il tribunale o la Corte, il quale deve sottoscriverla.

La domanda di uno degli imputati di un reato autorizza il giudice a provvedere d'ufficio anche nell'interesse degli altri imputati dello stesso reato.

Art. 213. Nell'accordare la libertà provvisoria la Camera di consiglio, la sezione d'accusa, il Tribunale o la Corte potranno, ove circostanze lo esigano, ordinare che l'imputato si tenga lontano da un determinato luogo, o che abiti in un designato Comune nella giurisdizione del tribunale dove si fa o si è fatta l'istruzione, o, se questa venne avocata dalla sezione d'accusa, nel distretto della Corte d'appello, sotto pena del suo arresto e del pagamento della cauzione presentata.

L'imputato potrà mutare il luogo designato alla sua abitazione, ottenendo il permesso dall'autorità che pronunciò l'ordinanza di ammissione alla libertà provvisoria.

Art. 214. Gli imputati poveri possono essere dispensati dall'obbligo della cauzione, quando risultino a loro riguardo favorevoli informazioni di moralità.

In tal caso l'imputato deve dichiarare con atto ricevuto dalla Cancelleria, in quale comune intenda tenere la sua residenza, e non se ne può allontanare senza il permesso dell'autorità che pronunciò l'ordinanza di ammissione alla libertà provvisoria sotto pena dell'arresto.

Art. 253. Se il reato è riconosciuto di competenza del tribunale correzionale, la Camera di consiglio ordinerà il rinvio dell'imputato innanzi al medesimo, salva la disposizione dell'articolo precedente.

L'imputato rinviato innanzi al tribunale correzionale, ai termini del precedente articolo, sarà pure posto in libertà se è detenuto, ec-

cetto che sia nel novero delle persone indicate nel primo capoverso dell'art. 182.

Art. 521. Ove siasi dichiarato non essersi fatto luogo a procedimento, o l'accusato sia stato assolto, la Corte ordinerà che si proceda pel nuovo reato, se di competenza della Corte; in caso contrario, rimetterà la causa al giudice competente.

Nell'uno e nell'altro caso potrà essere sospeso il rilascio dell'imputato, purchè il Pubblico Ministero, prima che si chiuda il dibattimento, abbia dichiarato di procedere contro l'imputato e si tratti di uno dei casi pei quali si può rilasciare il mandato di cattura, giusta il disposto dell'art. 182.

#### Art. 2.

Per l'applicazione alla Toscana delle modificazioni del Codice di procedura penale contenute nell'articolo precedente, si osserveranno le norme stabilite dall'art. 12 del Regio Decreto 30 novembre 1865, N. 2607, riguardante le disposizioni transitorie per l'attuazione del Codice di procedura penale.

#### Art. 3.

È derogato alle disposizioni del Codice di procedura penale, le quali sono contrarie alla presente legge.

#### Art. 4.

Subito che la presente legge sarà entrata in vigore, il Ministero Pubblico promuoverà il rilascio di tutti gl'imputati detenuti, i quali, a termini della legge medesima, non vanno soggetti a mandato di cattura.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale sopra questo progetto di legge: l'onor. Senatore MAURI ha la parola.

Senatore MAURI. Io ho avuto la disavventura e il rammarico di dissentire dai miei egregi Colleghi dell'Ufficio Centrale che hanno accolto favorevolmente il disegno che entra in discussione: sento perciò il bisogno e il dovere di pregare il Senato che mi permetta di esporre brevemente i motivi del mio dissenso, in aggiunta a ciò che già ne toccò con la consueta sua lealtà, l'onorevole Senatore De Filippo nella sua dottissima relazione.

SESSIONE DEL 1876 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 10 GIUGNO 1876

Il mio dissenso non cade tanto sulle disposizioni speciali di questo disegno di legge, quanto sullo spirito che le informa e sugli effetti che escirebbero dal recarle in atti, dappoichè esso mira sostanzialmente a scemare il numero dei casi, in cui contro gli imputati di un reato può essere spiccato mandato di comparizione o di cattura, ed a moltiplicare il numero dei casi in cui può essere concessa agli imputati la libertà provvisoria.

Certo, se unicamente si badasse ad un effetto, dirò così, materiale che sarebbe per produrre l'attuazione di cotesto disegno di legge, il quale sarebbe una diminuzione di quell'ingombro che si deplora in molte delle nostre carceri, non potrebbe esserci chi non se ne mostrasse assai soddisfatto, anche prescindendo dalla considerazione del vantaggio che ne sarebbe per derivare al pubblico Erario.

E di vero, le nostre carceri non sono in ogni parte del Regno costrutte in guisa che, pei riguardi dell'igiene fisica e molto più dell'igiene morale, non sia da desiderare che vi scemi il deplorato ingombro; tenuto specialmente conto che in gran numero di esse carceri gli imputati non possono essere sottratti ad ogni contatto coi condannati e che i primi non è agevole collocarli in guisa che sieno segregati, come richiederebbero le condizioni dell'età e delle varie classi di coloro che possono cadere sotto l'imputazione di qualche reato.

Ma non è solo sotto questo aspetto che vuole essere riguardata la grave questione connessa con questo disegno di legge.

L'aspetto suo più importante, e che ai miei occhi deve singolarmente fissare, o Signori, la vostra attenzione, è la stretta attinenza che esso ha con l'esercizio della giustizia penale.

Io abborro in proposito da ogni rigidità draconiana, e nel fatto delle guarentigie della libertà individuale, che certamente è la prima e la più preziosa di tutte, bramerei in teoria che esse corrispondessero a quelle dell'*habeas corpus* inglese, e a quante mai ve ne fossero di più solide; ma in pratica vorrei che innanzi tutto tenessero riguardo dello stato reale del paese nostro in ordine alla moralità delle masse e degli individui, e si conformassero ad una giusta valutazione delle condizioni nostre, non già ai dettati di vaghe dottrine umanitarie.

Lo dirò francamente; io non sono punto inchinevole a quelle dottrine venute oggidi in tanta voga, le quali spiegano uno sconfinato favore per quelli, adoprero l'espressione più mite, che non sono galantuomini. Per costoro tutte le scuse, tutte le indulgenze....

Senatore CONFORTI. Domando la parola.

Senatore MAURI..... tutte le misericordie; per i galantuomini il solo conforto di esser tali, sotto il poetico usbergo del sentirsi pure, senza veruna sicurezza di non andar confusi con quegli altri.

In verità io penso che non sarebbe male se gli umanitarii i quali largheggiano di tante sollecitudini, per dirla con quell'arguto ingegno di Alfonso Karr, verso *messieurs les assassins, messieurs les voleurs, messieurs les faussaires*, pensassero un pochino anche a preoccuparsi dei galantuomini e della condizione in cui si trovano nel nostro paese. Or bene, prendendo ad esaminare questo disegno di legge, io mi sono domandato:

I galantuomini sono fra noi così sicuri del fatto loro che si possa dire che essi avranno sempre il disopra a petto di quelli che galantuomini non sono? Hanno gli uni tali difese che si ravvisi senza alcun pericolo l'usare agli altri tutte le possibili agevolezze? A fare che la coscienza mia mi desse subito subito risposta recisamente negativa, vennero i ricordi delle statistiche penali, onde non è punto dimostrato che i reati vadano fra noi diminuendo, e venne la fresca impressione dei molteplici casi di più o meno gravi violazioni d'ogni maniera di leggi che quotidianamente s'incontrano in tutti i diari.

Desidero ingannarmi, ma sono convinto che in un tempo e in un paese, dove i reati di sangue, di rapina, di frode sono così frequenti, riescirebbe a vero danno il rendere meno pronto, meno rigido, meno efficace l'esercizio della giustizia penale.

Il carcere preventivo non mi inspira quel santo orrore che compunge taluni umanitarii, dei quali io rispetto grandemente le pietose intenzioni; ma respingo i fantastici apprezzamenti, massime perchè ritengo rarissimo il caso che un galantuomo cada sotto l'imputazione di qualche reato, ed ho fede nella bontà delle cautele onde in genere la libertà individuale è fra noi tutelata. Perciò io non posso accon-

ciarmi alle disposizioni di questo disegno di legge per le quali avverrebbe uno scemamento di prontezza e d'attività nell'esercizio della giustizia penale, e si accrediterebbe il concetto che riesca facile assai sfuggire a quel primo intervento di essa, onde le si apre la via ad adempiere il severo ufficio suo.

In ispecie non mi sento disposto ad accogliere quelle disposizioni del disegno di legge che risguardano la concessione della libertà provvisoria, in quanto esse agevolano ai non galantuomini i mezzi di sottrarsi all'azione della giustizia, e con la richiesta a tal uopo d'una cauzione stabiliscono quasi un privilegio a favore degli abbienti e possono dar luogo a richiami da parte dei non abbienti, che non sembrano destituiti di legittimo fondamento.

Ma c'è un'altra ragione ancora che mi fa repugnante ad accogliere questo disegno di legge, ed è la troppa parte che vi è lasciata al potere discrezionale, che è quanto dire all'arbitrio del giudice.

Io ho in grande reverenza la magistratura, anzi sono persuaso che solo le sapienti di lei tradizioni da un lato, e da un altro lato il valore, la disciplina e la lealtà del nostro glorioso esercito varranno a rassodare l'edificio della nostra unità, della nostra indipendenza e della nostra libertà, e ad affrancarlo dai pericoli di qualsivoglia scossa, come altresì di qualsivoglia riparazione. Se non che, la mia reverenza della magistratura non mi lascia non vedere nei magistrati degli uomini non punto alieni da tutte le qualità e condizioni umane. Come fra loro ve ne possono essere che eccedano nella severità, così ce ne può essere che eccedano nella condescendenza; nè già è da stare a fidanza che tutti e in ogni caso sapranno appartarsi da ogni considerazione che includa discernimento di persone e sollecitudine di interesse locale. Quindi io non sono senza gravi apprensioni circa l'uso che i giudici siano per fare di quell'arbitrio che è loro lasciato da questo disegno di legge, del quale agli occhi miei, se è difficile l'uso sempre savio e temperato, è invece facilissimo l'abuso, il quale può essere rivolto a porre in dubbio la severa imparzialità del magistrato.

Prima di por termine a queste mie parole non posso rimanermi dal dire di aver assistito con religiosa attenzione all'esame diligentissimo

che i miei egregi colleghi dell'Ufficio Centrale hanno fatto di questo disegno di legge, e di aver ammirato l'acume e la dottrina che hanno spiegato, massime nel proporre quegli emendamenti che certo lo hanno notabilmente migliorato. Ma duolmi dover soggiungere che l'autorità loro, a cui mi sarebbe stato dolcissimo di rendere omaggio, non ha potuto rimuovermi da una persuasione che mi tocca nel vivo e nel fondo della coscienza; per cui sono costretto a dichiarare che voterò contro questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Ha la parola il Senatore Conforti.

Senatore CONFORTI. In verità io sono rimasto meravigliato di sentire che l'onorevole Senatore Mauri abbia tanta preoccupazione per questo innocentissimo progetto di legge, il quale certamente è un progresso di fronte al procedimento attuale.

Egli ha orrore del misfatto, ed ha ragione; e quindi crede che le guarentigie le quali si vogliono dare ai colpevoli siano maggiori di quelle che sono richieste dalla sicurezza sociale.

Ma io osserverò che qui non si tratta propriamente di colpevoli, nè di condannati cui si vogliono fare delle agevolezze; ma si tratta semplicemente di cittadini, i quali siano imputati di qualche fatto delittuoso. L'onorevole Senatore Mauri dovrebbe senza dubbio ricordare che quando si legge la statistica dei cittadini innocenti od almeno non provati colpevoli, i quali dopo un mese od un anno od anche due, sono messi in libertà, si trova che questo progetto non è una larghezza per i colpevoli, ma una giustizia che si rende agli innocenti.

Il Senatore Mauri dice che a lui non fa tanto orrore il carcere preventivo in sé. Io invece ritengo il carcere preventivo la maggior disgrazia che incogliere possa ad un cittadino, il quale, oltre essere allontanato dalla famiglia, dagli affari e dalle relazioni sociali, quando esce dal carcere non recupera quella saldezza di riputazione, che aveva prima di venir carcerato, in quantochè il contatto con uomini imputati di delitti, difficilmente non riesce di pregiudizio alla riputazione anche dell'uomo innocente.

Parmi quindi che l'onorevole Senatore Mauri dovrebbe esser meno preoccupato delle conseguenze di questo progetto di legge, che in fin-

dei conti venne presentato da un Magistrato, il quale non si può dire sia uomo turbolento..

Senatore VIGLIANI. Domando la parola.

Senatore CONFORTI. D'altra parte, o Signori; il Senatore Mauri dovrebbe pure considerare che questo progetto di legge non va più in là di certe leggi che imperavano in una parte dell'Italia.

Quando io andai esule in Piemonte rimasi meravigliato nel vedere che la libertà provvisoria era angusta, ed ingenerosamente dispensata. Io veniva da un paese in cui ottenevano la libertà provvisoria coloro, i quali erano imputati di un reato punibile persino col terzo grado di lavori forzati, vale a dire fino a 24 anni; ed io debbo dichiarare che questa specie di generosità verso gl'imputati non cagionò mai tristi e dolorose conseguenze. Questo progetto di legge in somma non è altro che una pallida immagine di tutte quelle libertà, di cui si potrebbe certamente largheggiare verso cittadini che prima della condanna hanno la presunzione della innocenza.

D'altra parte, Signori, considerate questo: Un cittadino viene tratto in carcere; vi rimane per lo spazio di molto tempo; dopo n'è sceso dichiarato innocente: qual è propriamente l'indennità, il vantaggio che riceve col'essere restituito alla sua libertà; alla sua famiglia? Egli trova rovinati i suoi interessi; la sua fortuna; nè il Governo; nè la società, nè alcuno potrà restituirgli una parte anche minima di ciò che ha perduto.

Per queste ragioni io voterò con tutto il cuore in favore del presente progetto.

Senatore MAURI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola l'on. Sen. Vigliani.

Senatore VIGLIANI. Il dovere ed il sentimento della paternità mi muovono a scendere nell'arena di questa discussione per difendere un progetto di legge che io, mosso da profondo convincimento, ho presentato al Parlamento; progetto che ebbe la ventura di essere adottato anche dall'onorevole mio successore.

Se l'onorevole mio amico Senatore Mauri si è rammaricato grandemente di doversi dividere dall'opinione degli onorevoli suoi Colleghi dell'Ufficio Centrale, io debbo pure dichiarare che provò vivo dolore nel dovere assolutamente combattere quell'opinione che, centamente con tutta coscienza e buona fede, l'onorevole Se-

natore Mauri ha esposto vigorosamente innanzi al Senato.

Si spaventa l'onorevole Senatore Mauri dello spirito che informa questo progetto di legge, e teme anche più le conseguenze che ne possono derivare. Ma, o Signori, qual è lo spirito che informa questo progetto di legge? Le osservazioni che vi sono già state presentate dall'onorevole Senatore Conforti, vi dimostrano che questo spirito è spirito di libertà, spirito di profondo rispetto verso quella libertà che l'onorevole Senatore Mauri ha pure riconosciuto ed anzi ha detto di altamente riverire, vale a dire la libertà individuale; spirito di umanità che tende, non a proteggere coloro i quali l'on. Senatore Mauri diceva non esser galantuomini, a danno di coloro che veramente lo sono, ma tende ad impedire che si abusi di un mezzo che certamente appartiene alla società per la sua tutela, ma che di sua natura deve essere contenuto, per giudizio universale di quanti ne parlarono e ne scrissero, entro ai rigorosi confini della stretta necessità.

Il problema, tanto antico, o Signori, quanto la giustizia penale, che riguarda il carcere preventivo, ossia quella specie di pena anticipata che si impone a coloro che sono soltanto sospettati o imputati, come si dice, di qualche misfatto, e che si impone per una necessità dell'istruzione penale, non ha mai potuto ricevere soluzione se non da un principio da tutti riconosciuto, benchè non da tutti rettamente applicato; cioè dal principio che io vi accennava, della stretta necessità. Se l'onorevole Mauri si farà ad esaminare con tutta attenzione le diverse parti di questo progetto, egli si convincerà che esso non è, ciò che alcuni pretesero, non è un provvedimento che spalanca le porte delle prigioni per farne uscire i bricconi, i tristi, i malvagi; non è un provvedimento che rigasi di applicare a coloro che realmente sono in tale condizione da doverlo subire, il mezzo del carcere preventivo, ma troverà invece un provvedimento che, chiamando ad esame accurato le diverse specie di delitti e di crimini, applica il carcere preventivo a quei soli casi nei quali si manifesta la necessità di questa rigorosa disposizione, e, per contro, cura che si eviti di applicarlo là dove questo mezzo della preventiva carcerazione è riconosciuto un male non necessario.

Ove questo mezzo si applichi senza necessità, ne derivano i più gravi danni. La giustizia, lungi dall'avvantaggiarsene, dall'essere meglio garantita, la giustizia ne viene profondamente offesa: offesa nella persona stessa di quegli imputati che, fuori di necessità, si pongono in carcere e che spesso all'uscire del carcere colla dichiarazione di innocenza si trovano ridotti alla rovina; offesa alle loro famiglie che spesso ne vengono desolate e immiserite. Contro i quali danni, o Signori, la società si trova assolutamente impotente a recare alcun riparo, conforto o risarcimento efficace.

Si è tenuta anche parola del tentativo che si fece di assegnare delle indennità a coloro che, ben lungi dal non essere galantuomini, come diceva l'onorevole Mauri, si scoprono disgraziate ed infelici vittime dei sospetti non fondati della giustizia. Ma dove è quello Stato il quale abbia saputo o potuto adottare questo sistema di risarcimento verso gli ingiustamente arrestati e detenuti, i quali poi escono dal carcere con dichiarazione o con sentenza di assoluzione?

Questo Stato, Signori, non si è ancora trovato nè si troverà: l'unico mezzo di fare sparire questo grave inconveniente è quello d'impedirlo, di prevenirlo, studiando esattamente quali sono i casi in cui il carcere preventivo è veramente necessario, applicandolo in quei soli casi, ed astenendosi dal farne applicazione, laddove la giustizia può essere amministrata senza ricorrere a questo mezzo tanto grave e tanto doloroso.

I principî che espose nell'esordire del suo discorso l'onorevole Mauri, mi facevano credere che egli sarebbe venuto a conseguenze ben diverse da quelle alle quali infatti venne. In tesi generale egli si mostrò largo partigiano della libertà individuale e delle istituzioni inglesi, le quali singolarmente si riassumono nel celebre atto dell'*habeas corpus*. Egli disse che in teoria avrebbe desiderato istituzioni corrispondenti.

Ma, o Signori, è egli permesso in questa materia di fare distinzioni tra la pratica e la teoria? Di queste distinzioni, è vero, se ne vanno facendo in molte materie, ma in questa del giusto o dell'ingiusto, io non credo che se ne possa ammettere alcuna, perchè, o Signori, quando sia dimostrato che un provvedimento non è giusto,

quando sia chiarito che il carcere preventivo in determinati casi non può essere applicato senza offesa della giustizia, o che almeno non vi sia una ragione sufficiente per applicarlo, allora non vi sarà ragione pratica la quale possa resistere alla conseguenza che in quei casi il carcere preventivo non deve essere applicato.

Or bene, o Signori, se voi esaminerete il primo articolo del progetto che riguarda il carcere preventivo, vedrete che il progetto lo esclude soltanto in quelle materie che non sono gravi, in quei reati che si dicono correzionali.

Nella giustizia correzionale non si tratta di reati gravi che profondamente commuovano la società, e che facciano temere la fuga di coloro che ne siano dalla giustizia imputati. E tuttavia il carcere preventivo, che ora si prodiga in questa materia, può produrre delle conseguenze assai più gravi ed eccessive che non sia una condanna. Infatti ognuno sa che colui che entra in prigione, comunque esca libero dalla fattagli imputazione, non rientra più in società così puro e netto come quando viene imprigionato, ma rimane sempre quasi contaminato da una macchia indelebile. A lui si applica davvero quel che disse Voltaire: *il en reste toujours quelque chose*.

Non voglio dire perciò che il carcere preventivo non si debba mai applicare, perchè so benissimo che vi sono dei casi nei quali è dolorosa necessità ricorrere a questo mezzo per mettere in sicurezza la società; dico solo che il carcere preventivo vuol essere adoperato con maggiore temperanza, con maggior moderazione di quello che si sia fatto finora. E dicendo questo non credo fare un torto al nostro paese. Noi abbiamo camminato, Signori, sulle tracce di altre popolazioni nella legislazione del procedimento penale; e credo che in alcune parti siamo anche progrediti più prontamente di altri popoli. Ma in questa parte ci siamo lasciati precedere. Il problema del carcere preventivo è stato messo avanti da alcuni anni in tutti i paesi più civili, e venne agitato con grande ardore dalla scienza. I legislatori di altri paesi non sono rimasti insensibili alle osservazioni che venivano fatte dai più distinti criminalisti. Fu riconosciuto generalmente che vi era qualche cosa da fare in questa materia e fu fatto. La Francia, il Belgio, paesi i quali hanno una legislazione quasi interamente con-

forme alla nostra, hanno da più anni modificati in senso liberale i loro codici in quella parte che regola il carcere preventivo.

Il progetto che ora sta innanzi al Senato, mira ad applicare all'Italia riforme simili e che sono già state felicemente adottate nei paesi che accennai ed anche in altri, tenendo pur sempre in qualche parte misure meno larghe di quelle che si è creduto di stabilire in quei paesi, lo che faceva dall'on. Conforti giudicare timido il nostro progetto.

Procedendo in questo modo, Signori, noi non abbiamo soltanto il vantaggio di essere guidati dalla teoria, ma anche quello di seguire i dettati della pratica; imperocchè noi abbiamo potuto verificare quali siano stati gli effetti che queste riforme hanno già prodotto in altri paesi. E siccome questi effetti non furono malefici, non furono tali da spaventare gli animi onesti e timorati come quello del Senatore Mauri, ma invece furono benefici e salutari, così noi possiamo con tutta sicurezza procedere per la medesima via. Nè crediate, che, escludendo il carcere preventivo dall'amministrazione della giustizia correzionale, si sia provveduto in modo assoluto. No, Signori; leggendo le disposizioni dell'art. 182, quello da cui esordisce il progetto, il Senato vedrà come accanto alla regola siano collocate molte ed opportune eccezioni; e queste eccezioni riguardano singolarmente quelle persone le quali per i loro precedenti, anche prima del reato onde sono incolpate, possono essere considerate di vita non pura, come meno degne della pubblica stima, come sospette di non essere intieramente oneste. Con questa specie di persone è permesso alla giustizia di procedere con minori riguardi, con maggior rigore, e noi non abbiamo dimenticato di usare un più severo trattamento verso tutti coloro che si mostrano non degni di essere trattati con quella maggiore larghezza che il progetto introduce.

Vi sono pure alcuni reati correzionali di una natura speciale che esigono di trattare i loro autori con maggior severità; e noi non abbiamo dimenticato di occuparci di questa specie di reati. Per codesti reati, come vedrete, noi abbiamo stabilito che si faccia eccezione e che il carcere preventivo si applichi a coloro che ne sono imputati, ancorchè si tratti di semplici delitti, ossia di materia correzionale.

Credo che non abbiamo proceduto con minore misura, nè con minore attenzione nella parte che riguarda la concessione della libertà provvisoria, quella libertà che si concede a coloro i quali sono arrestati in via preventiva, ma poi nel corso del processo si riconosce che non v'è più sufficiente necessità di tenerli in arresto mentre si compiono gli altri atti della procedura.

Avviene nelle materie più gravi, nelle materie criminali, che la giustizia, nell'esordire dei procedimenti, deve impadronirsi della persona dell'imputato e collocarlo sotto custodia per potere con maggiore sicurezza compiere gli atti della istruzione. Ma, portata la istruzione ad un certo punto, la giustizia riconosce talvolta che della detenzione, della custodia dell'imputato non abbisogna più per compiere i suoi atti ulteriori, e che, senza inconveniente, potrebbe dare la libertà all'imputato e compiere nullameno in perfetto ordine tutto ciò che rimane ad ultimare nella procedura.

In questo caso si suol concedere ciò che i criminalisti e le leggi dicono la libertà provvisoria; e si dice provvisoria perchè nel corso del processo essa può essere sempre revocata. Quando la giustizia riconosca che bisogna ancora, che ancora convenga porre sotto custodia l'imputato, può farlo arrestare di nuovo, per quanto egli sia stato messo provvisoriamente in libertà.

L'onorevole Senatore Mauri, per ciò che ho inteso, non ha opposto a questa parte del progetto altra obbiezione se non quella che troppo largo arbitrio siasi concesso alla Magistratura. Egli premetteva le più larghe dichiarazioni di fiducia e di reverenza verso la Magistratura del Regno, egli la collocava, questa Magistratura sulla stessa linea in cui noi tutti pieni di riconoscenza collochiamo il benemerito nostro esercito: poneva la milizia togata nel grado di reverenza della milizia armata; ma, venendo alle conseguenze, mi perdoni l'onor. Mauri, egli faceva nel fatto un gran torto a questa grande Magistratura, perchè le negava di fatto quella confidenza che con la parola le accordava.

La libertà provvisoria è tale argomento che non può non essere rimesso nella massima parte al prudente arbitrio del giudice, per lo apprezzamento delle varie circostanze nei casi occorrenti.

« Si apra qualunque Codice del mondo, antico o moderno, e si troverà che questa materia è confidata ovunque alla saviezza dei giudici.

Ora, io credo che anche il legislatore italiano non troverà mai altro sistema se non questo, fondato sulla fiducia verso l'Ordine giudiziario. Credo che se vogliamo mantenere la libertà provvisoria, e lo dobbiamo volere, siamo noi pure obbligati a rimetterci alla saviezza e al discernimento dei nostri giudici.

Se l'onor. Mauri ha tanta fiducia nella nostra Magistratura (e di questo io lo lodo, perchè credo che la nostra Magistratura meriti veramente tutta la nostra fiducia e tutta la nostra riverenza, checchè siasi detto in contrario), perchè vorrà egli negargliela in questa materia, la quale per sua natura la esige? Nè abbiamo noi ommesso di imporre anche alla Magistratura, nell'esercizio di questo potere che dirò discrezionale, quei limiti che possono dalla ragione essere suggeriti e dalla esperienza confermati. E di vero, accanto alla norma generale che regola la concessione della libertà provvisoria, voi troverete, o Signori, una lunga serie di restrizioni le quali vietano al giudice di fare uso di questa potestà per determinati reati e a favore di determinate persone.

Le statistiche giudiziarie sono state uno dei principali argomenti che hanno mosso l'onor. Mauri a dubitare profondamente della convenienza di adottare il provvedimento legislativo che stiamo discutendo.

Come ha già osservato l'onor. Senatore Conforti, le statistiche non sono state troppo a proposito invocate dall'onor. Mauri a conforto del suo voto: imperocchè che cosa ci dicono queste statistiche per ciò che riguarda gl'imputati? Ci rivelano che in Italia il numero dei detenuti in via preventiva supera d'assai il numero dei detenuti in altri paesi.

Ma perchè questo accade? Perchè la nostra legislazione abbonda di troppo nell'ordinare e nell'ammettere il carcere preventivo. E quale n'è la conseguenza? Quella che già vi accennava nell'esordire del mio discorso, conseguenza dolorosa per gl'individui e per le loro famiglie, perchè quelle stesse statistiche, quando siano ben consultate, vi dimostrano che più di un terzo sempre e qualche volta i due terzi delle persone che sono sostenute in carcere in via preventiva, ne escono poi, come vi diceva, con asso-

lutoria o con una dichiarazione di non farsi luogo a procedimento. Chi ripara in questi casi i danni e i dolori sofferti per la improvvida detenzione? Dunque queste statistiche ci devono condurre, non a mantenere lo stato dell'attuale nostra legislazione, ma a studiar bene dove essa difetti e a riformarla; insomma a fare in modo che tra le condanne e le detenzioni preventive esista una proporzione che dia meno da pensare al legislatore, meno da dolersi al magistrato e che non inonda a tutto il paese una profonda sensazione di rammarico pel gran numero di quegli infelici che sono condannati a sopportare le conseguenze di un carcere preventivo troppo prodigamente dispensato.

Io mi limiterò a queste poche osservazioni, riservandomi nel corso della discussione di addurre le ragioni atte a persuadere il Senato, e che vorrei potessero persuadere anche l'onorevole Mauri, che non vi è nessun eccesso, nessuna imprevidenza a danno della giustizia nelle disposizioni di questo provvedimento, e che è da augurare al nostro paese, che in materia penale mai non si facciano altri provvedimenti che non siano giusti, liberali, ed umani, come è questo che ora si sta discutendo.

Io non sono, o Signori, riconosciuto generalmente come appartenente a quella scuola di umanitari di cui ha fatto cenno l'onorevole Mauri, quella scuola che il Karr faceva bersaglio ai suoi frizzi, ai suoi sarcasmi. Io passo invece per uno dei magistrati che professano una scuola alquanto severa. Ma tra la severità, o Signori, e l'ingiustizia, tra il rigore e l'umanità ci corre un abisso. Sarò sempre severo, ma nei limiti della giustizia; sarò rigido, ma non disumano, e credo che nè legislatori, nè giudici possano mai nei loro atti dimenticare le alte ragioni della giustizia e dell'umanità. A queste ragioni io mi appello per raccomandare al Senato l'adozione di questo progetto di legge.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onor. Senatore Mauri.

Senatore MAURI. Mi conceda il Senato di dire qualche breve parola intorno agli appunti di cui mi hanno onorato gli onorevoli Senatori Conforti e Vigliani.

All'on. Senatore Conforti osserverò innanzi tutto che nel progetto di legge di cui si tratta non è solo discorso di imputati, ma anche di colti in flagrante, i quali, mi pare, non sono

da confondersi con quegli imputati che, soggetti una volta alla processura, ne possono uscire candidi come la neve.

Al mio onorevole amico il Senatore Vigliani osserverò poi che io non ho punto paura che per effetto di questo progetto di legge si spalanchino le porte de' carceri per lasciarne uscir quelli che sgraziatamente vi sono rinchiusi; ma ho paura bensì che in questo progetto di legge non vengano posti al sicuro nei carceri i non galantuomini, come io li chiamo e li tengo, che vi dovrebbero entrare.

È interesse di tutti che coloro, i quali cadono sotto l'imputazione di un reato (e certo sotto siffatte imputazioni non cadono di solito i galantuomini, me ne appello al sentimento universale), non debbano andare tranquilli per i fatti loro e aver l'aria d'infischiarne della legge che al carcere li designa. Ora, se noi allarghiamo i casi in cui il mandato di cattura può trasformarsi in mandato di comparizione; se noi allarghiamo i casi in cui può essere concessa la libertà provvisoria, noi certo daremo meno da fare ai giudici istruttori, e in genere ai tribunali, che potranno essercene obbligati, ma non so quanto avvantaggeremo le condizioni della morale e della sicurezza pubblica.

Rispetto alle statistiche, io convengo pienamente coll'onorevole amico mio Senatore Vigliani, che in esse non si possono raccogliere che dei dati che siano molto sicuri nella materia di cui si tratta; ma credo che l'onorevole Vigliani mi consentirà che le statistiche penali sono fuor di dubbio una prova del numero dei reati che si commettono e che cadono sotto l'applicazione delle leggi. Ora, se noi badiamo alle statistiche penali sotto l'aspetto del numero dei reati che nel paese si commettono, in verità non so se abbiamo ragione di essere molto tranquilli, di largheggiare d'indulgenza, e di prescindere da quei provvedimenti che valgano per lo manco ad ottenere che gli imputati di un reato siano tratti a renderne conto innanzi alla giustizia del paese.

Un'altra cosa mi permetto di osservare all'onor. amico mio Senatore Vigliani, ammettendo che egli ha parlato nella materia con piena competenza, con quella competenza alla quale è debito ch'io mi inchini; ed è che, toccando dei reati che cadono sotto la giurisdizione dei

tribunali correzionali; gli è sfuggito di chiamarli *reati minori*. Io non so se veramente questa qualifica di *reati minori* si possa dare a reati quali sono la truffa, la frode, il furto, l'oltraggio al pudore; i quali tutti in certi casi vengono giudicati da tribunali correzionali. Del resto, non è nella mia competenza di entrare, in siffatta materia, in particolari e sottili disquisizioni; quello che ho detto, mi è sgorgato dall'animo, in forza di un grido della coscienza che non ho saputo reprimere. Io desidero che le condizioni del mio paese si facciano tali che sia possibile di applicare agli imputati non solo, ma anche ai riconosciuti colpevoli, tutte le misericordie immaginabili; desidero che di mano in mano possa proseguire quel fecondo lavoro che si dice diretto a mettere le nostre leggi penali al livello dello stato della scienza; ma desidero nel tempo stesso, e più vivamente, che non perdiamo di vista che, oltre agli interessi della scienza, ci sono di mezzo gl'interessi della morale e dell'ordine pubblico, che bisogna mantenere e tutelare.

Senatore VIGLIANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola l'on. Sen. Vigliani.

Senatore VIGLIANI. Credo di non dover frapporre ritardo a rilevare un'inesattezza nella quale parmi sia caduto l'onorevole Senatore Mauri.

Egli domandava al Senato, se i reati di furto, di truffa, di oltraggio al pudore siano sempre reati minori, siano sempre reati leggieri. Io credo ch'è, nel fare questa domanda, egli abbia male inteso le mie parole, supponendo che io annoverassi questi reati in modo assoluto fra i minori. Ciò non è certamente, onorevole mio amico Mauri, inquantochè, com'ella pure ben sa, il furto si distingue in semplice ed in qualificato. Il solo furto semplice, come sono i furti di campagna ed altri di lieve momento, cade nella materia correzionale; ma la lunga serie dei furti qualificati da circostanze aggravanti di persona, di tempo, di luogo o di valore, cade per contro nella materia criminale, ed a quest'ultimo genere di furti non si applicherebbe mai questo progetto di legge quanto al carcere preventivo.

Lo stesso si dica della truffa, la quale, in ragione del valore, viene annoverata ora tra i semplici delitti, ed ora fra i crimini; e quando

la truffa assumerà quest'ultimo carattere, non potrà certamente l'imputato godere dei benefici di questa legge sulla carcerazione preventiva.

Ora rifletta l'on. Mauri, quanto possa talvolta tornar pericoloso e nocivo per la società il carcere preventivo per i reati minori, imperocchè non è raro che una persona, anche d'indole non corrotta, non cattiva, entri in carcere per una leggiera imputazione, e n'esca assoluto bensì dall'imputazione, ma, per la perniciosa compagnia dei più tristi, bene ammaestrato e bene edotto a correre la turpe via del delitto, e da semplice imputato correzionale si converta in famoso delinquente criminale, passando da leggieri delitti ai più nefandi misfatti.

Al quale proposito già notava con ragione l'onorevole Mauri, come le nostre carceri si trovino disgraziatamente in cattive condizioni. Conseguenza di questo deplorabile stato di cose, ella è, che noi siamo obbligati a lasciare gl'imputati che sono detenuti in via preventiva, quasi sempre mescolati coi condannati anche pei più gravi reati. Lascio al Senato il considerare (cosa del resto nota a tutti), quale scuola di immoralità, quale scuola di delitti si faccia tra quelle dolorose mura. Questa è una delle gravi calamità che pur derivano dal largheggiare troppo nel sottoporre gl'imputati di leggieri reati al carcere preventivo, ed alla quale il progetto arreca riparo.

L'onor. Senatore Mauri ha accennato ai colpevoli arrestati in reato flagrante, ed io avvertirò tosto che su questo proposito ho sostenuto nell'altro ramo del Parlamento un'opinione un po' più severa, e più rigida verso costoro, che essendo stati colpiti in flagranza di reato si possono generalmente, meno rarissime eccezioni, presumere già come colpevoli; è ben raro il caso che questi possano escire dal carcere non dirò bianchi come la neve, ma esenti da condanna. Quindi nel corso della discussione l'onorevole Senatore Mauri mi troverà disposto in questa parte a seguire l'opinione più severa dell'Ufficio Centrale, quando si possa raggiungere un giusto intento come mi giova sperare.

Ritornando poi sulle statistiche, ne dirò ancora una parola. È vero pur troppo che dalle statistiche noi riscontriamo che il nostro paese troppo abbonda di delitti e di crimini; ma questa abbondanza, o Signori, non sarà essa da imputarsi, fra tante cause, anche alla troppa faci-

lità con cui noi chiudiamo in carcere gli imputati di leggieri delitti? Secondo quel concetto che pure dianzi vi manifestava, che, cioè, nel carcere si apprende una cattiva scuola e si apprende in quel tempo non sempre breve in cui la giustizia sostiene in carcere l'imputato per l'istruzione del processo, io concluderò col dire, che quando il giudice nei casi meno gravi possa compire i suoi atti, possa provvedere ai bisogni di quella parte dell'amministrazione della giustizia penale, senza ricorrere al mezzo della carcerazione dal quale deriva l'abbondanza di crimini che deplora giustamente l'onorevole Senatore Mauri, riusciremo allora anche noi a dare alle nostre statistiche giudiziarie un carattere meno desolante, e meno disonorante pel nostro paese.

Senatore BORSANI. Domando la parola.

Senatore GALLOTTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al Senatore Borsani.

Senatore BORSANI. Io intendo di dire poche parole, intendo solamente dirigere una domanda all'onor. Senatore Mauri, senza toccare gli argomenti largamente ed egregiamente sviluppati dall'illustre nostro collega Senatore Vigliani.

L'onorevole Senatore Mauri vede un gran pericolo nella libertà provvisoria, ma finora non ha ancor dato la spiegazione di questo pericolo. Qual danno pensa l'onorevole Senatore Mauri che possa derivare alla società dal compiersi di questa riforma legislativa? Crede forse che la libertà provvisoria debba essere un mezzo di impunità pei colpevoli? che essendo liberi e conoscendo di essere aggravati dalle risultanze processuali possano prendere la fuga, e trovare molto facilmente un asilo dove mettersi al sicuro dalle persecuzioni della giustizia? Io non credo che questo pericolo sia vero e reale; io credo che sia un pericolo più immaginario che altro.

E se l'onor. Senatore Mauri volesse por mente a due fatti che si sono compiuti col progresso della nostra civiltà, vedrebbe quanta difficoltà debbano incontrare i delinquenti a sottrarsi all'azione della giustizia. E questi due fatti sono: lo sviluppo della viabilità e lo sviluppo del diritto internazionale. Ormai non vi è angolo del paese in cui un triste possa rifugiarsi senza la certezza di essere sorpreso dalla forza; non trovasi angolo in tutto il globo ter-

restre dove non possa essere scoperto e consegnato, dietro domanda di estradizione, al governo del paese che è stato offeso da' suoi delitti. Quale adunque è il pericolo che corre la società nell'accordare la libertà provvisoria? E se pericolo ci fosse, crede l'onorevole Mauri che sarebbe eliminato dalla detenzione preventiva? Io non lo credo. E poi, se fosse tanto facile lo sfuggire alle ricerche della giustizia come si vuol credere, i malandrini si farebbero solleciti di prevenire l'azione della giustizia e si metterebbero al sicuro prima che fosse spiccato contro di essi il mandato di cattura; essi però non cercherebbero di nascondersi, di rifugiarsi all'estero e campare infelicissimamente la vita, abbandonando la propria casa, la famiglia, gli amici, se non forse quando fossero minacciati delle massime pene.

Io dunque, ripeto, che nello sviluppo del diritto internazionale, vi sono mezzi ben più che sufficienti ad impedire la fuga degli inquisiti.

Senatore MAURI. Domando la parola.

Senatore BORSANI. Del resto, io noterò una cosa sola; questo progresso che si verrebbe a realizzare con la presente legge, non è del tutto nuovo.

Noi ne abbiamo avuto un principio nel Codice di procedura penale del 1866: il beneficio era ristretto ai reati che pure avendo carattere di crimine, erano passibili della sola pena della reclusione o della relegazione. Ma ora domando: avete mai udito lamentare che per questa riforma si sieno mai verificati inconvenienti?

Da dieci anni da che la legge è vigente, o sia perchè la legge essendo stata usata con moderazione dal magistrato abbiasi potuto evitare qualsiasi inconveniente, o sia che realmente non esista il pericolo temuto dall'onorevole Mauri, il fatto è che lamento non se ne udi da nessuna parte.

Io dunque, ripeto, vorrei prima che l'onorevole Mauri mi persuadesse, che la legge sulla libertà provvisoria come è proposta e delineata nello schema di legge che è sottoposto alla vostra approvazione, vorrei, ripeto, che mi persuadesse che la medesima presenta un pericolo vero e reale: quando ciò mi avrà dimostrato, allora soltanto mi arrenderò alla sua opinione.

PRESIDENTE. Ha la parola il Senat. Gallotti.

Senatore GALLOTTI. Io ho domandato la parola più per pagare il mio tributo alla legge che

spero sarà votata, che per addurre altre ragioni dopo quelle molte e sì dotte che si sono dette, e quasi quasi parlo trepidando dopo uomini così istruiti e competenti.

Io desidero che non vi sia più ovvero, per dire più esattamente, che vi sia il men che si può la prigione provvisoria; e sapete, o Signori, il perchè?

Non tanto lo desidero per il ricco quanto per il povero; perchè so che il povero che n' esce, non trova più pane, quand' anche uscisse innocente dal carcere preventivo; perchè il paese crede che i delitti di cui è imputato siano veri e reali, e ciò perchè gl' imputati per una metà almeno n' escono innocenti. La ragione per cui la prigione preventiva è la rovina di molti, è questa: che colui che vi fu sostenuto n' esce sempre sospetto, se non reo.

Mi piace qui toccare d'una cosa cui nessuno forse ha posto mente. Volete la prigionia provvisoria? Ebbene, fate un carcere provvisorio. Quando potrete fare un carcere in cui l'imputato resti solo, acciò non possa fuggire quando fosse condannato come reo, ove possa sottrarsi a tutti gli altri inconvenienti, che provengono dal carcere provvisorio, allora, senza offendere l'umanità, solo allora, si potrà votare la prigionia provvisoria, tranne per que' casi che la legge ha eccettuati.

PRESIDENTE. La parola è al Senatore Mauri.

Senatore MAURI. Io risponderò brevemente all'interpellanza che direttamente ha voluto farmi l'onorevole Borsani. Egli mi ha chiesto in che sta quel timore di che io mi preoccupi circa gli effetti della libertà provvisoria.

Sono molti gli argomenti per i quali io reputo che non si debba punto abbondare nel concedere la libertà provvisoria.

Mi restringerò ad addurne due soli casi. Il primo è che l'imputato, a cui è concessa la libertà provvisoria, e che io, secondo i concetti che ho avuto l'onore di esprimere, non posso tenere per un fiore di virtù, cercherà, giovandosi dei mezzi che gli concede la libertà provvisoria, di distruggere le prove del reato che gli si imputa, di studiare tutte le vie per potersi facilmente difendere, di riescire specialmente a ciò che pur troppo succede, e largamente succede, voglio dire alla corruzione dei testimoni. Or bene, di tutto questo non può venire a capo un imputato chiuso in carcere,

SESSIONE DEL 1876 — DISCUSSIONI — TORRNATA DEL 10 GIUGNO 1876

dacchè io sono nella persuasione che le nostre carceri siano abbastanza ben vegliate per impedire che tali disordini accadano.

Il secondo mio argomento è che gli imputati di reati, ne' quali io mi ostino a ravvisare dei non galantuomini, ammessi alla libertà provvisoria, abbiano facilità di commettere altri reati continuando a calcar quella via sdruciolevole, sulla quale han già incorso le sanzioni penali; a che mi pare che si debba badare.

Oltrechè io ho pur sempre in mente che della libertà provvisoria più facilmente possono prevalersi gli abbienti che i non abbienti. Sta bene che la legge providamente abbia stabilito che anche ai poveri, quando la loro povertà dimostrino, si possa concedere la libertà provvisoria. Ma è certo esser molto più facile che cotesta libertà si conceda a chi presenta una bella e buona cauzione, che non a un tapinello il quale ha da superare la difficoltà di procacciarsi gli attestati che dichiarino il suo stato d'indigenza. Per queste ragioni io credo di non essere fuori del vero, e dirò anche fuori del senso comune, nel mostrarmi preoccupato degli inconvenienti che possono nascere dall'allargare di troppo agli imputati di un reato la concessione della libertà provvisoria.

**PRESIDENTE.** La parola spetta all'onorevole Ministro.

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.** Signori Senatori. Dovrei sentirmi penosamente impressionato delle censure, al certo coscienziose ma acerbe, che un sentimento altamente rispettabile suggeriva all'onor. Senatore Mauri verso il disegno di legge che sta a voi dinanzi, se io stesso ne fossi l'autore ed il presentatore; imperocchè mi parrebbe di essere in certa guisa additato come appartenente ad una certa scuola umanitaria, che egli non ha mancato di segnalare nella odierna discussione come meritevole di eccitare i frizzi dei romanzieri e le apprensioni dei legislatori.

Ma per buona ventura io posso consolarmene, non solo perchè la sua voce è rimasta solitaria in questo recinto, non ostante il sentimento di riverenza, che gli è tributato dai suoi Colleghi e da tutto il paese per le sue nobili qualità di cuore e d'ingegno, ma benanche perchè colui al quale si deve il vanto di avere studiato e proposto questo progetto di legge al Parlamento, è un dottissimo ed

illustre vostro Collega, il quale tenne prima di me i sigilli dello Stato; ed io non ho altro merito che di avere apprezzato l'opera sua come Relatore nell'altro ramo del Parlamento, e di potermi oggi presentare a Voi offrendomi suo debole, ma zelante alleato e seguace, qualità che mi fa sperare di conciliare alle mie parole in questa illustre assemblea quell'autorità che non avrei altro titolo per esercitare.

Il Senatore Mauri, se io non m'inganno, ha spinto le sue dubbiezze fino a rimettere in contestazione l'istituto stesso della libertà provvisoria. Egli ha in certa guisa raccomandato la detenzione preventiva come salvaguardia protettrice della società; non ne ha fatto l'eccezione, ma la regola; l'ha creduta l'ausiliario necessario di un buon sistema di legislazione penale e de' criminali procedimenti.

Ma io non mi arresterò ad annoiarvi con una discussione inutile. L'istituto della detenzione preventiva e quello della libertà provvisoria sono omai stati giudicati inappellabilmente dalla scienza e dalla pubblica opinione; ed io mancherei di rispetto a questa illustre assemblea se mi facessi a discuterla. È vano che egli creda essere l'opinione dominante soltanto il portato e l'effetto degl'insegnamenti della scienza, di cui egli, mi scusi, non ha parlato con molto rispetto come avrebbe dovuto; imperocchè, o Signori, che cosa è la scienza? La scienza vera e seria, figlia della ragione e dell'osservazione, non la ipotetica ed immaginaria indegna di questo nome, è quella che esattamente ed imparzialmente studia i veri bisogni della società e i diritti degli uomini che la compongono. Essa ha missione di combattere con ardimento e perseveranza i pregiudizii che le abitudini e le tradizioni hanno accumulato nella legislazione e ne' sociali ordinamenti, eredità di tempi ignavi e poco civili.

Questo è l'ufficio della vera scienza, ed essa merita la nostra riverenza e fiducia; merita che ci inchiniamo ossequiosi ai suoi dettati, non essendo per l'umanità via di salute fuori di quella che le è additata dallo splendido faro della sua luce. (*Segni d'approvazione.*)

Il problema, ne convengono tutti, che si offre alla soluzione dei legislatori in questa materia, si è che, pur riconoscendo essere diritto rigoroso, *summum jus*, del cittadino non ancora

convinto colpevole di non perdere la propria libertà allorchè è tratto a criminale giudizio, si ricerchi un sistema di equa conciliazione di questo diritto stretto della libertà individuale colle dimostrabili necessità della sicurezza sociale, la quale ha un diritto non men sacro di essere efficacemente tutelata e guarentita.

Certamente è un grave sacrificio quello che si domanda al cittadino, presunto innocente, o al certo non ancora dimostrato violatore della legge sociale, quando gli si schiude la porta del carcere e lo si obbliga a farne, per tempo talvolta ben lungo, sua triste e disonorevole dimora; ma questo sacrificio non potendo essere imposto che dalla tutela necessaria al civile consorzio, chi troppo facilmente lo esige senza curarsi di limitarlo a' soli e veri casi di necessità giustificata, in verità fallisce al rispetto dovuto ai principj eterni di giustizia: e però, mi duole il dirlo, l'onor. Mauri, devotissimo al culto di questi alti principj, non si accorge che non li applica nè presta ad essi il dovuto omaggio, allorchè vien dicendo con molta disinvoltura che non vi è poi gran male, quando si tratta di rinchiudere individui sottoposti a processo, che probabilmente non saranno fiori di galantuomini, di far loro aspettare in prigione per più o meno lungo tempo l'esito incerto dei loro giudizi.

Io penso, o Signori, che il presente progetto di legge possa nella sua sostanza riassumersi nelle due proposizioni seguenti, mercè le quali il legislatore italiano avrebbe risolto il problema innanzi posto, ed a mio avviso lo avrebbe risolto assai meglio, e più avvicinandosi al concetto ideale e tipico della giustizia, che non lo abbia fatto finora la legislazione attualmente in vigore nel nostro paese.

Ecco le due proposizioni, alle quali, se io non m'inganno, tutta l'essenza della legge può ridursi:

La prima è questa: evitare inutili sacrifici della libertà individuale dei cittadini, cioè inutili mandati di cattura e carcerazioni, tutte le volte che a termini della legge l'arrestato abbia un diritto assoluto a ricuperare immediatamente, benchè in via provvisoria, la stessa libertà.

Ognun comprende quanto ciò sia giusto e ragionevole, non dovendo prendersi a gioco la libertà dei cittadini, ed offrire lo spettacolo

poco edificante che si veggano con vani disagi e dispendi ricercare, arrestare, e far entrare nelle prigioni oggi, per escirne infallibilmente domani, senza che ciò possa di un atomo accrescere la tutela della sociale sicurezza.

Questa proposizione, come ben asseriva l'onorevole Senatore Vigliani, non è poi stata nel progetto applicata come regola assoluta ed inflessibile, ma vi è temperata da parecchie provvide e prudenti eccezioni, desunte o dalla qualità delle persone, o dalla qualità dei fatti che costituiscono il soggetto dell'imputazione.

La seconda proposizione è, che mentre si mantiene un impedimento legislativo, facendo divieto assoluto al magistrato di concedere la libertà provvisoria nelle imputazioni che possano condurre a pene gravissime, estreme, irreparabili; invece debbesi ampliare alquanto ne' magistrati nella latitudine intermedia, la potestà facoltativa, che già in certi limiti anche ora il giudice possiede ed esercita, di accordare il beneficio della libertà provvisoria, quando nella sua prudente saviezza, e ponderate le circostanze di ciascun caso, stimi di poterla senza sociale pericolo concedere.

Credo di aver riassunto esattamente il sistema organico di questo progetto di legge nelle due proposizioni testè accennate.

Ora, concedetemi di esaminare rapidamente le obiezioni mosse dall'onorevole Mauri con profondo convincimento, attestato dalle sue insistenti repliche.

La prima è stata, che coloro i quali vanno in carcere, di regola non possono ritenersi fiori di galantuomini, modelli di virtù. All'animo suo si è presentato bensì il caso che anche un innocente sia carcerato, ma ha posto in tranquillità la sua coscienza, considerando questo caso come rarissimo (è l'espressione da lui stesso usata), e ne ha concluso che il carcere preventivo non gli ispira quel santo orrore che desta in altri.

Pertanto, o Signori, in questo sistema di ragionamenti tutto si riduce ad una indagine di fatti; ed è sommamente scusabile l'onorevole Senatore Mauri, se avendo la fortuna di non avere come noi familiarità continua con questo triste mondo di malfattori e di carcerati e piena notizia delle conseguenze dei delitti e delle carcerazioni, può non conoscere esattamente il vero e reale stato delle cose.

Ma io gli dimostrerò come questo caso, che egli crede rarissimo, sia sventuratamente in Italia troppo, ma troppo frequente.

Si sono invocate le statistiche penali e carcerarie: or bene, ecco ciò che da esse risulta. Consultiamo quella del 1869, che è stata la più diligente investigatrice dei fatti relativi a tale questione.

Ne risulta che in quel solo anno i rarissimi individui che figurano nelle statistiche carcerarie come entrati nelle prigioni, e che poi ne uscirono senza essersi trovato in essi materia di condanna o di giudizio, furono in Italia non meno di 93,444!!

Signori, in un solo anno 93,444 cittadini italiani sono stati indebitamente sottoposti a carcere preventivo, e quindi liberati dall'accusa perchè non vi erano prove, o per essersi chiaramente riconosciuto che la giustizia investigatrice aveva pagato il tributo alla fallibilità umana e li aveva senza ragione privati della libertà.

Si consideri ora quali conseguenze han dovuto produrre le detenzioni preventive in tutte le famiglie a cui costoro appartenevano.

Volli percorrere anche le cifre degli altri anni successivi, abbenchè non perfettamente esatte, ed ho trovato che oscillano fra gli 80 e gli 83 mila all'anno.

Come mai, l'animo rettilissimo ed amante di giustizia dell'onor. Senatore Mauri può tollerare che, in presenza di fatti così desolanti, i legislatori italiani rimangano tuttora indifferenti? Che non ne ricerchino le cagioni, non ricorrano all'applicazione di un rimedio che assicuri, con la incolumità della libertà individuale de' cittadini, le ragioni supreme della sicurezza e della tutela sociale? Egli si associerà con noi, quando avrà appreso, che in realtà non è rarissima ed eccezionale la calamità che ci preoccupa, ma disgraziatamente ha vaste proporzioni.

Però a noi quella riforma è raccomandata da triplice ragione di *giustizia*, di *moralità*, e, mi si permetta anche di aggiungere, di *economia*, perchè l'erario pubblico e la borsa dei contribuenti debbono sopportarne tutto il peso.

Da ragioni di *giustizia*, perchè non è giusto nè lecito manomettere la libertà individuale ed obbligare il cittadino a sostenere, senza

necessità, detenzione immeritata, con danni deplorabili per l'onore, per le fortune, per le relazioni e per gli affetti di famiglia. Ed io mi associo pienamente alla giudiziosa considerazione dell'on. Gallotti, che immensamente più gravi sono codesti danni pel povero, perchè il ricco, anche in una prigione, non manca di mezzi per alleviare le proprie sofferenze, e quando riesce a vita libera, non trova disordini, e spesso irreparabili, nelle condizioni economiche della sua famiglia, come è certo che ve li trova il contadino e l'operaio, i quali traggono la sussistenza dal lavoro delle proprie braccia.

Concorrono ragioni di *moralità*, perchè le prigioni, come tutti sanno, sono dall'esperienza dimostrate scuole di demoralizzazione, e fomite ad associazioni di futuri malfattori; cosicchè non si lusinghi l'onorevole Senatore Mauri che moltiplicando le popolazioni delle prigioni, quelli che non sono fior di galantuomini, possano divenirlo. Accade l'opposto; e quelli che ancor non hanno varcato il Rubicone che separa la dubbia onestà dal delitto, uscendo dalle porte della prigione, non ne dubiti, si arruoleranno con maggior facilità nelle file dei delinquenti.

Mi si permetta di aggiungere una considerazione, che cioè gli uomini più competenti sulla materia hanno espressa l'opinione che la maggiore ampiezza nel concedere la libertà provvisoria, ed il parziale divieto o la restrizione dei mandati di cattura, sono tanto più da desiderare, in quantochè se, nelle prigioni giudiziarie dei grandi centri di popolazione, non manca una certa disciplina, purtroppo l'esperienza ha dimostrato che questa punto non esiste nelle carceri mandamentali, nella maggior parte delle quali vengon rinchiusi gl'imputati di piccoli delitti, e vi si ritrova quello che testè deplorava l'illustre Senatore Mauri, cioè confusione di età, di educazioni, di delitti, e quanto può contaminare e corrompere la popolazione meno degradata delle carceri.

Dunque non solo il rispetto della giustizia e della libertà, ma altresì la morale protezione degl'individui imputati di minori reati, consigliano l'adozione di questa benefica legge, la quale non può che tornar di giovamento alla società.

Finalmente non fa d'uopo di molte parole.

per dimostrare, che la diminuzione della popolazione delle carceri dovrà necessariamente produrre a pro del pubblico erario una savia economia. Perchè mai dovrà lo Stato mantenere nelle prigioni tante migliaia di persone all'anno, mentre una gran parte di esse potrebbe senza nessun danno della sicurezza sociale non cacciarsi in prigione, e quindi non essere a carico dello Stato?

In fatti, o Signori, già la Camera dei Deputati, presaga del voto favorevole che questo progetto di legge avrebbe incontrato presso di Voi, sopra proposta del cessato Ministero ha diminuito notevolmente la cifra della spesa riguardante le prigioni nel bilancio del Ministero dell'Interno.

Questo fatto certamente non deve in alcuna guisa menomare quella più completa libertà ed indipendenza che è comune prerogativa così del Senato come della Camera elettiva.

Tuttavia, è indubitato che anche ragioni di economia raccomandano l'accoglimento di questo progetto di legge.

L'onor. Senatore Mauri ha detto che le disposizioni ampliative della liberazione provvisoria con cauzione rassomigliano ad un privilegio a favore dei ricchi; ma più tardi nel riprendere la parola egli medesimo non ha mancato a questo obbietto di dare la risposta, che si desume dallo stesso progetto di legge, il quale non è così illiberale, ed aggiungerci così eccezionale, da porre questa ingiusta differenza tra gl'imputati poveri ed i ricchi, cioè che solo i secondi possano fruire del beneficio della libertà provvisoria. Esso non impone, come si fa da alcune legislazioni, che il povero debba essere accettato in consegna dall'autorità municipale del luogo del suo domicilio, il che non dipenderebbe dal suo volere.

Il progetto richiede soltanto che risultino certificate la povertà ed una certa moralità dell'imputato, presumendo che in tal caso non si avrà ragione di temere per quella sociale sicurezza che tanto rigidamente l'illustre Senatore Mauri desidera garantita.

Non credo poi dover rispondere ad un'altra obiezione aggiunta dallo stesso Senatore Mauri, che cioè bisogna tenere in carcere le persone sottoposte a processo, perchè lasciandole libere, distruggerebbero le prove del reato, corromperebbero i testimoni, ed incepperebbero il

corso della giustizia, quasi che senza chiudersi nelle mura di un carcere fosse impossibile di evitare simili reati.

Si compiaccia riflettere l'onor. Senatore, che quest'argomento va molto al di là delle sue proposte, imperocchè la conseguenza logica che ne deriverebbe, sarebbe che chiunque abbia la sventura di cadere in sospetto alla giustizia come autore o complice di reati, non possa in verun caso rimanere fuori del carcere, atteso il pericolo innanzi segnalato.

Finalmente l'onor. Senatore Mauri in un ultimo argomento si è molto preoccupato della più larga discrezione ed arbitrio che alcune disposizioni di questa legge verrebbero a concedere al magistrato.

Anzitutto è bene rammentare, e meglio lo dimostrerà la discussione degli articoli, che è necessario il concorso dell'opera del legislatore e del giudice nel determinare i limiti di questo arbitrio.

Questa legge perciò anzitutto non permette al giudice di togliere la libertà personale col mandato di cattura ad un imputato di reato di lieve importanza al disotto di un certo limite.

Parimente essa vieta di aprire le porte del carcere, ancorchè sotto forma di libertà provvisoria, per alcune imputazioni della categoria più grave e superiore ad un limite che il legislatore medesimo ha stabilito.

Entro questi estremi ed opposti limiti vi ha un campo intermedio, al quale, per necessità, deve rimanere abbandonato all'apprezzamento dei magistrati. Ma, o Signori, se vi è materia che è impossibile veramente disciplinare e regolare, la è questa della libertà provvisoria in tutte quelle materie in cui un assoluto precetto legislativo sarebbe esposto, da molte volte, a fallire il segno della giustizia. Imperocchè ognuno comprende che questo apprezzamento della magistratura deve esser necessariamente individuale, su ciascuna persona imputata, e su ciascun processo, e in cui debbasi porre un giudizio.

Ma, o Signori, di che temete? quale esser può la preoccupazione delle anime oneste? Per me credere di rimancare ad un dovere, o tradire l'intimo convincimento della mia coscienza, se non mi tenessi generalmente la magistratura italiana altamente degna della fiducia

cia che a lei sarà affidata nell'esercizio di questo potere discrezionale. Lo esercita già oggi in un campo abbastanza esteso, che ora gli viene in qualche guisa allargato. Avete udito mai gravi doglianze intorno all'uso men savio e prudente che siasi fatto di questa facoltà? Piuttosto talvolta si è pensato che con cauzioni un po' eccessive si fosse indirettamente impedito il godimento della libertà provvisoria; ma io non ho mai udito che siansi tacciati de' magistrati di essere così poco solleciti dell'interesse e della sicurezza della società da aprire imprudentemente le porte della prigione a persone che potessero mettere in pericolo la pubblica quiete.

Consentitemi un'ultima osservazione. Se tale è lo stato della legislazione attuale e in Francia e nel Belgio e nell'Austria stessa, volete voi, o Signori, che si neghi dal popolo, dal legislatore italiano alla nostra magistratura quel grado di fiducia che i popoli più civili di Europa non negano a' loro magistrati?

Mi sia pur lecito paragonare la presente proposta di legge agli esempi di antiche e moderne legislazioni sull'argomento, come ha benanche accennato di fare l'on. Senatore Vignani.

Non risalgo all'antichità per addurre citazioni erudite; ma poichè sembra quistionarsi del pericolo di lasciare all'arbitrio del magistrato l'apprezzamento delle circostanze della persona e del fatto per accordare o negare la libertà provvisoria, mi è facile dimostrarvi che da remotissima epoca l'istituzione è stata sempre accompagnata da questa potestà discrezionale.

Non ricorro al periodo classico della libertà romana, perchè allora ogni cittadino aspettava il giudizio in istato di libertà.

Ma anche nei tempi di Roma corrotta e della decadenza imperiale era scritto nelle leggi, esser rimesso al prudente giudizio del magistrato decidere se ed a chi si dovesse, oppure, accordare quella che da noi si chiama la libertà provvisoria.

Rammenterò le parole di Ulpiano nella legge I. del Digesto I. *De custodia reorum*:

« De custodia reorum proconsul aestimare solet, utrum in carcerem recipienda sit persona aut militi tradenda, vel fideiussoribus committenda, vel etiam sibi. »

E le circostanze da estimarsi dal giudice sono così enunciate:

« Vel pro criminis qualitate; vel propter honorem, aut propter amplissimas facultates, vel pro innocentia personae, vel pro dignitate eius qui accusatur. »

Negavasi il rilascio dal carcere ai già confessi: *si confessus fuerit reus* (L. 5), o in caso di assai grave imputazione: « *si tam grave scelus admisisse constet, ut neque fideiussoribus neque militibus committi debeat.* »

Ciò prova non potersi provvedere diversamente. O non deve esistere l'istituto della libertà provvisoria, o è necessario che sia confidato a questo discreto e prudentiale apprezzamento del magistrato.

Ma portiamo lo sguardo sulle recenti leggi, benchè non siano tanto recenti da non farci riconoscere che il nostro paese nella via di questo progresso legislativo è in ritardo.

Il Belgio ha promulgato la sua legge sulla libertà provvisoria fin dal 1852, sostanzialmente ispirata ai concetti finora svolti, e resa ancor più liberale e progressiva con recentissime riforme racchiuse in altra legge del 20 aprile 1874, discussa nella Camera dei rappresentanti sopra relazione del dotto professor *Thonissen*. Or se voi leggete e confrontate codesta legge colla nostra, questa vi parrà timida e paurosa a fronte della vigente legislazione belgica.

In Francia furono adottate quasi le medesime disposizioni, che oggi attendono il vostro suffragio, fino dal 28 giugno e 12 luglio 1862; anzi in essa la facoltà del giudice di concedere la libertà provvisoria è così illimitata da potersi esercitare finanche nei processi per imputazioni capitali. E se quella legge ha potuto essere approvata dal Corpo più conservatore d'Europa, dal Senato della Francia Imperiale, posso io nutrire minor fiducia, avendo l'onore di favellare ad un'Assemblea Italiana, nella quale siedono uomini devotissimi al culto della libertà, che hanno contribuito coi loro personali sforzi e sacrifici a promuoverla e sostenerla a beneficio del paese?

Finalmente anche in Austria nel Regolamento di procedura penale, recentemente adottato, del 23 maggio 1873 presso a poco si contengono disposizioni analoghe.

Conchiudo adunque che il complesso di tutte queste considerazioni non mi lascia punto du-

ditare dell'accoglimento di questo progetto di legge.

Se stimerete che abbiasi a migliorare alcuna delle sue disposizioni secondarie e non sostanziali, in ciò il Governo si associerà ben volentieri agli studi del Senato, purchè la legge non perda quel carattere e quello spirito riformatore e progressivo che mi duole non abbia soddisfatto l'onorevole Senatore Mauri.

Quanto a noi siamo invece confortati ed incoraggiati dall'esempio delle altre legislazioni che ci hanno preceduto. La nostra imitazione appena ci avvicinerà a quel livello a cui già si elevarono le nazioni più civili di Europa; e però se i risultamenti della esperienza di altri paesi sono stati innocui e consolanti, per l'onore della popolazione italiana portiam fede che non meno benefici effetti tra noi deriveranno dalla legge di cui vi è chiesta l'approvazione.

Senatore DE FILIPPO, *Rel.* Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore DE FILIPPO *Relatore.* Dopo gli splendidi ed eloquenti discorsi pronunziati dagli oratori che mi hanno preceduto, in appoggio di questo progetto di legge, all'Ufficio Centrale non rimane nulla da aggiungere, tanto più che si trova di avere già consegnato nella sua relazione i gravi motivi che lo determinarono a sottoporlo alla vostra approvazione.

Dirò solamente una parola per conto mio all'onorevole Senatore Mauri ed è questa: che le apprensioni da lui manifestate e i pericoli sociali ai quali egli ha accennato vengono quasi sempre fuori quando si tratta di mettere in atto una riforma importante ed ardua. E io rammento al Senato che nell'epoca solenne di una grave discussione, fatta per l'abolizione della pena di morte, si parlò molto di opportunità o non opportunità, ed anche allora s'invocò lo spettro della paura, il fantasma de' pericoli. Io mi permisi di rispondere, quello che ripeto all'onor. Mauri in questa circostanza, avendo allora dimostrato con esempi storici che alcune grandi riforme fatte nella legislazione penale di altre nazioni, non che produrre un danno alla società, produssero un bene e scemarono il numero dei reati. Signori, quando una riforma si fonda sopra un principio riconosciuto giusto, quando essa è richiesta dal progresso umano, è consentita dalla pubblica opinione, e fa già parte del diritto pubblico di altre

nazioni civili, volerne indugiare l'applicazione, non che essere un atto di prudenza e di conservazione, sarebbe, mi si permetta il dirlo, un atto d'ingiustizia. E io credo che abbiamo troppo indugiato; e fo plauso al mio onorevole amico Senatore Vigliani per avere proposto fino dal 1873 questo progetto di legge, che io mi auguro che il Senato voglia approvare, salvo quegli emendamenti che l'Ufficio Centrale ha creduto di dovere sottoporre alla vostra approvazione, e che spero saranno anche essi sanzionati dal vostro suffragio.

PRESIDENTE. Nessuno più chiedendo la parola, la discussione generale è chiusa e si procederà a quella degli articoli. L'articolo primo contenendo varî articoli che portano modificazioni, si farà su ciascuno partitamente la discussione e la votazione.

Art. 1.

Gli articoli 182, 183, 185, 187, 197, 199, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 213, 214, 253 e 521 del Codice di proc. pen. sono modificati nel modo che segue:

Art. 182. Se si tratta di delitto ovvero di crimine punibile colla sola pena della interdizione dai pubblici uffici, il giudice rilascerà mandato di comparizione.

Potrà anche rilasciare mandato di cattura:

1. contro le persone indicate nel N. 1 dell'articolo 206 del Codice di procedura penale, e nell'articolo 105 della legge sulla sicurezza pubblica, quando siano imputate di un delitto punibile col carcere maggiore di tre mesi;

2. contro gli imputati di ribellione o resistenza, di oltraggio o violenza ai depositari della pubblica autorità od agli agenti della forza pubblica;

3. contro gli imputati dei delitti di fabbricazione, introduzione nel Regno, vendita, porto o ritenzione di armi, già condannati per ribellione o resistenza, o per violenza contro i depositari o gli agenti della forza pubblica;

4. contro gli imputati di furto, truffa o frode con recidiva nel medesimo reato, punibile col carcere maggiore di tre mesi.

L'Ufficio Centrale ha proposto al N. 4 testè letto una modificazione nei seguenti termini:

« N. 4. contro gli imputati di furto, truffa e

frode punibili col carcere maggiore di tre mesi. »

È aperta la discussione su quest' articolo.

Senatore DE FILIPPO, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore DE FILIPPO, *Relatore*. Pregherei l'onorevole Ministro Guardasigilli di voler dichiarare, se non gli dispiace, se accetta al numero 4 l'emendamento fatto dall' Ufficio Centrale. Al divieto di spedire mandato di cattura quando si tratta d'imputazione per delitto, il N. 4 contiene un'eccezione per gli imputati di furto, truffa o frode con recidiva nel medesimo reato punibile col carcere maggiore di 3 mesi.

L' Ufficio Centrale ha creduto di essere più rigoroso per i ladri e i truffatori, e quindi ha proposto che gli imputati di questa specie di reati, senza la condizione di essere recidivi, debbano essere esclusi dal beneficio che si concede agli altri accusati. Tanto più che il progetto di legge ministeriale non si contenta, nè chiede solamente una recidiva secondo è stabilito nel Codice penale, ossia quando l'imputato sia stato per qualunque altro delitto irrevocabilmente condannato, ma esige che sia stato irrevocabilmente condannato pel *medesimo reato*; cioè un individuo imputato di truffa, che sia già stato condannato per truffa; di modo che se fosse stato condannato per furto, contro costui non si potrebbe rilasciare mandato di cattura.

L' Ufficio Centrale ha creduto che questo fosse eccessivo.

Il furto da tutte le legislazioni fu sempre severamente punito, ed escluso da ogni beneficio per l' indole degradante del reato, per la facilità e frequenza a commetterlo. Epperò noi crediamo che non s' abbia da richiedere la condizione che l'imputato sia recidivo, e tanto meno recidivo nel medesimo reato, perchè costituisca un' eccezione alla regola generale stabilita nel primo comma dell' articolo che discutiamo.

Aspetterò volentieri la risposta dell'onorevole Ministro Guardasigilli, augurandomi che egli accolga questo nostro emendamento.

Che se l' Ufficio Centrale ha di buon animo accolto quasi interamente il progetto, ed ha combattuto qualunque idea dell'onor. Mauri di sospendere l'esecuzione, ha pensato anche di introdurre qualche modificazione, che, a senso

suo, pareva indispensabile a rassicurare l'animo di coloro che con fondamento credessero che qualche disposizione troppo mite riuscisse a mettere in pericolo l'ordine pubblico e la sicurezza sociale.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Prego il Senato di esaminare l' articolo 182 in relazione con un altro articolo del progetto, altrimenti non si potrebbe apprezzare l'intera economia della legge. Esso è l' articolo 206, N. 1, in cui si legge:

Art. 206. Non possono in nessun caso essere posti in libertà provvisoria:

1. Gli oziosi, i vagabondi, i mendicanti e le altre persone sospette, menzionate nel Capo III, titolo VIII, libro II del Codice penale, i già condannati a pena criminale e gl'imputati di delitto contro i quali può essere rilasciato mandato di cattura giusta il disposto dei Numeri 1, 2, 3, 4 del primo capoverso dell' articolo 182; »

L' articolo che è ora in discussione, è appunto l' articolo 182; si badi adunque alle conseguenze della proposta che si fa. Non si tratta solo di statuire, che sebbene di regola non si deve spedire mandato di cattura nei semplici delitti, pure per eccezione contro qualunque imputato di furto, di truffa o di frode contemplata nel Codice penale toscano, sia lecito di spedire il mandato anzidetto.

Ma immediatamente ne verrà benanche quest'altra correlativa conseguenza, che qualunque individuo imputato di questo reato non potrà mai venire ammesso al beneficio della libertà provvisoria e che il giudice si troverà necessariamente impedito a poterla concedere sopra imputazioni somiglianti.

Se è così, parmi che l'onorevole Senatore Vigliani, Ministro proponente il progetto, sia stato savio ed assennato, limitando un tale divieto ai soli processi contro individui recidivi in codesta specie di reati. Egli ha ricusato la libertà provvisoria soltanto ad individui abituati a rubare, a defraudare, a porre le mani sugli averi altrui. Voi ben sapete, Signori Senatori, che non vi è delitto che più facilmente degeneri in una specie di mestiere, quanto quello del ladro o del truffatore; se li lascierete

SESSIONE DEL 1876 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 10 GIUGNO 1876

in libertà, essi ne approfitteranno che per ricominciare l'esercizio del loro facinoroso mestiere a danno degli onesti. Ma allorchè non concorra questa condizione speciale e caratteristica, la semplice imputazione correzionale di qualunque lievissimo furto, di qualunque frode, non deve bastare per produrre una conseguenza così eccessiva. Per esempio, supponete il furto campestre commesso da una povera vecchierella, che sia andata nel bosco a togliere un mazzo di fascine per riscaldarsi nelle fredde notti dell'inverno; la misera sarà sorpresa ed arrestata, e sta bene che lo sia, perchè colta sul fatto; ma quando essa domanderà la libertà provvisoria, il giudice sarà costretto a ricusarla, se la legge renderà impossibile lo accordarla, quantunque sia cotanto lieve il reato commesso.

Io temo pur troppo che per avventura eserciti influenza sopra di noi, senza che ce ne accorgiamo; la tradizionale avversione dei legislatori verso certe determinate specie d'imputazioni.

Laonde a mio avviso preferirei di lasciare il progetto così come era stato proposto dal cessato Ministro, richiedendo la condizione della recidiva.

Se l'Ufficio Centrale non credesse di desistere dalla sua proposta e volesse assolutamente che una qualche modificazione fosse introdotta, mi permetterei, in tal caso di proporre, che invece di richiedersi propriamente una recidiva nel *medesimo reato*, cioè da furto in furto, da frode in frode, parendomi con ciò inesattamente espresso il concetto razionale che ha ispirata la disposizione, la condizione si potrebbe forse alquanto allargare, adoperando questa locuzione « con recidiva in tali specie di reati ». Tanto basterebbe a dimostrare nell'imputato la prova generica della abitudine a violare delittuosamente l'altrui proprietà.

E se non propongo addirittura di scrivere « con recidiva in reati contro la proprietà » egli è perchè le conseguenze pratiche di quest'ultima formola trascorrerebbero al di là del concetto che ci guida.

Vi hanno infatti reati *contro la proprietà* semplicemente *colposi*, per es., l'incendio per disattenzione, il guasto e il danno, la deformazione di un animale domestico altrui. Or bene, qual nesso o rapporto potrebbe mai trovarsi

fra uno di questi fatti che può essere stato commesso dieci o più anni innanzi da un cittadino che era di onesta fama, e l'imputazione di aver commesso un furto che oggi si faccia? Perciò parendomi troppo larga l'espressione « con recidiva in reati contro la proprietà », e troppo angusta la frase usata nel progetto ministeriale « con recidiva nel medesimo reato », sarei disposto ad abbondare nel senso della proposta dell'ufficio Centrale, adottando un'espressione intermedia, sia lasciandone la ricerca al senno degli stessi egregi componenti l'Ufficio Centrale, ove credessero che debba loro rinviarsi quest'articolo, sia modificando l'odierna lezione surrogandovi le parole « con recidiva in tali specie di reati ». Così sarebbe da tutti concordato ed inteso, che il significato di questa formola più larga importa non essere necessaria la recidiva da furto in furto, da frode in frode, da truffa in truffa, ma soltanto richiedersi la recidiva in qualunque di tali reati dolosi commessi per causa di lucro, con cui si sia attentato all'altrui proprietà.

PRESIDENTE. Ha la parola il Senatore Vigliani.

Senatore VIGLIANI. Io non posso che associarmi alle savie ed accurate osservazioni fatte dall'onorevole Guardasigilli a sostegno del progetto nella parte che si vorrebbe emendata.

È vero che i reati di furto, di truffa, di frode sono di una natura più vergognosa e degradante; è vero che in generale i legislatori trattarono i ladri e i truffatori con rigore; è pur vero che conviene che la società si premunisca il più che sia possibile contro questa specie di reati. Ma se tutte queste cose sono vere, è anche verissimo ciò che vi faceva osservare l'onorevole Guardasigilli; che, non perchè un individuo sia incolpato di un furto o di una truffa una prima volta senza altri precedenti penali, egli debba ravvisarsi immediatamente quale ladro o truffatore immeritevole di quel trattamento che il progetto propone di usare a coloro i quali sono assoggettati a un semplice procedimento correzionale.

Quale è il motivo per cui è stata fatta una eccezione per gli imputati di truffa e di furto con recidiva? La ragione è chiara. Si è considerato che quando si tratti di un imputato che non è più di fama integra, che è già vulnerato nella sua riputazione da precedenti condanne, o per furto o per truffa, è permesso

di trattarlo con maggior rigore, perchè maggiore è la presunzione della sua reità. Precisamente perchè le recidive in materia di furto e di truffa sogliono essere più frequenti, e conviene porre un argine più vigoroso contro li moltiplicarsi di questi reati, il progetto propone di trattare con maggior rigore gl'imputati di furto o di truffa che siano già stati condannati per uno di questi reati, che già portino in fronte il marchio di ladro o di truffatore. Ma quando si tratti di un individuo che per la prima volta viene imputato di furto o di truffa, non vi avrebbe una sufficiente ragione nella sola qualità del reato, per trattarlo in un modo eccezionale. È chiaro che deve farsi una differenza di trattamento fra l'imputato che fu già condannato per reato di truffa o di furto ed un altro che abbia buoni precedenti. Nel primo caso noi ci troviamo in presenza di un truffatore o di un ladro già dichiarato e lo dobbiamo trattare con maggiore severità, nel secondo, mantiene tutta la sua forza la presunzione d'innocenza a favore dell'imputato finchè non è dichiarato convinto del reato che per la prima volta gli viene apposto. Quale macchia gli si infiggerebbe se si imprigionasse per furto o per truffa e poi ne uscisse assoluto?

Notate, o Signori, che il furto, che gli antichi dicevano derivato a *furco* ossia oscuro, perchè il ladro si suol nascondere nelle tenebre, cerca d'occultarsi con tutti i mezzi, è tale reato che quanto l'accusa n'è facile, tanto ne suole essere difficile la prova ed è facile l'assolutoria dell'imputato. Egli è anche per questa ragione che conviene procedere con molta cautela nell'ammettere il carcere preventivo, allorchè si tratta di un primo caso, per non incorrere in troppo gravi conseguenze: non così si deve fare quando si tratta del secondo o di casi ulteriori; allora un maggiore rigore è giustificato dalle cattive qualità dell'imputato. Anche la truffa non suole essere di facile prova, perchè difficilmente si distingue da quell'astuzia e scaltrezza che la legge tollera: donde la necessità di procedere con grande cautela nello incarcerare per una turpe imputazione che può facilmente trarre in errore.

L'Ufficio Centrale osservava che il testo di questo N. 4 si scosterebbe dal concetto ordinario della recidiva, da quel concetto che è definito dal Codice penale, almeno per ciò che

riguarda la materia criminale e la correzionale che per la recidiva si contentano di qualunque condanna precedente, ancorchè per reato di diverso genere. Ma se per ogni altro effetto legale è vero che la recidiva in materia di crimini o delitti, consiste nell'aver sopportata un'altra condanna per qualunque altro reato, ancorchè non della stessa specie, nel caso nostro si verifica un fondamento onde recedere dalla regola generale, e richiedere per la recidiva che si tratti, se non di condanna per un reato della stessa specie, almeno di natura congenere.

Riconosco però verissimo, che l'espressione del N. 4. *recidiva nel medesimo reato* può dar luogo a credere che si tratti di reato precisamente eguale, cioè che l'imputato di furto già sia stato condannato per altro furto, e che l'imputato di truffa o frode già abbia commesso altra truffa o frode; ma debbo dichiarare che questo non fu il pensiero del proponente, e che anche la Camera dei Deputati non l'ha inteso così, ma si è inteso di parlare in ambo i casi tanto dell'uno che dell'altro reato; in modo che chi già avesse sofferto una condanna per truffa potesse dirsi recidivo anche quando venisse imputato di poi per furto, e del pari chi l'avesse sofferta per furto si dovesse intendere recidivo, cadendo sotto l'imputazione di truffa, talchè potesse e l'uno e l'altro venir trattato col rigore del carcere preventivo ove lo esigano le circostanze del caso.

A questa spiegazione corrisponde la variazione che l'onorevole Guardasigilli propone e che consiste nel dire *con recidiva in tali reati* anzichè *con recidiva nel medesimo reato*: io crederei di andare anche ad un concetto più esteso e di fare una concessione più larga all'Ufficio Centrale proponendo che si dica *con recidiva in uno dei reati contro la proprietà*, onde chiunque imputato di furto, truffa o frode, il quale abbia già sofferto condanna per un reato qualunque che sia crimine o delitto contro la proprietà, ciò che verrebbe a dire un reato dello stesso genere, possa essere sottoposto al rigore della cattura preventiva.

Proporrei dunque al Senato, e vorrei trovare consenziente l'onorevole Guardasigilli e l'Ufficio Centrale, che invece delle parole *con recidiva nel medesimo reato* si dicesse: *con recidiva in uno dei reati contro la proprietà*.

Senatore, DE FILIPPO, *Rel.* Domando la parola.  
PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore, DE FILIPPO, *Relatore.* Io comincio dal ringraziare tanto l'onorevole Guardasigilli, quanto l'onorevole Senatore Vigliani, di aver trovato fino ad un certo punto giusto l'emendamento dell'Ufficio Centrale.

La ragione principale esposta dall'onorevole Guardasigilli per respingerlo, in parte è dedotta dall'art. 206. Egli dice: badate che non si tratta solamente di quest'articolo, ma vi troverete, in imbarazzo quando si discuterà della libertà provvisoria. Non è possibile che possiate impedire la libertà provvisoria ad un dato individuo, il quale abbia commesso un piccolo furto di campagna.

È facile rispondere. Innanzi tutto l'eccezione di cui si tratta non potrebbe mai fare ostacolo alla libertà provvisoria, in quanto che un piccolo furto di campagna è punibile di una piccola pena, e il nostro emendamento parla di furti e di truffe punibili del carcere non minore di tre mesi.

Potrei anche aggiungere che queste osservazioni troverebbero luogo più opportuno quando si discuterà l'articolo 206. Nell'articolo presente non ci è punto pericolo, poichè non si fa altro che concedere una facoltà al magistrato, il quale, quando vede che si tratta di cosa di poco momento, non rilascia il mandato di cattura. Non diciamo è obbligato di spedire il mandato di cattura, ma ha facoltà di spedirlo. Accadono dei furti in luoghi pubblici passibili della pena del carcere fino a cinque anni. Come si fa ad impedire a un magistrato di spedire il mandato di cattura, quando la popolazione è commossa per quel furto?

Eppure, secondo l'articolo ministeriale, il giudice deve esaminare prima se l'imputato sia stato già irrevocabilmente condannato per un altro furto, per ordinare l'arresto preventivo.

Ecco quello di cui si è preoccupato l'Ufficio Centrale.

Del resto dichiaro che per conciliare le diverse opinioni, l'Ufficio Centrale non sarebbe alieno dall'accettare la proposta dell'onorevole Senatore Vigliani, inquantochè non si tratterebbe più di recidiva nel medesimo reato, ma di recidiva in un reato contro la proprietà. In questo modo si allargherebbe molto la sfera dei casi in cui dal giudice per gli imputati di furto

e di truffa potrebbe rilasciarsi mandato di cattura.

Comprendo che rimane sempre la difficoltà alla quale accennava l'onorevole Ministro, proveniente dalla disposizione contenuta nell'art. 206, la quale vieta la libertà provvisoria a favore di coloro contro dei quali si possa spedire mandato di cattura; ma per me questa non è una difficoltà, poichè non mi dorrebbe punto che per queste specie di reati non vi fosse libertà provvisoria, anche quando fossero punibili con la pena del carcere maggiore di tre mesi.

Ma, ripeto, se ne parlerà quando si discuterà l'altro articolo. Quindi se l'onorevole Ministro accetta la proposta Vigliani per me non ho difficoltà di accettarla, altrimenti l'Ufficio Centrale si riserva di riportare un nuovo esame su questo numero 4 per vedere se mai vi sia qualche misura più conciliante da adottare.

Senatore MIRAGLIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MIRAGLIA. Io propongo di fare una distinzione tra l'imputazione di furto, e quella per truffa o frode. In quanto agli imputati di furto, io ammetterei l'emendamento dell'Ufficio Centrale, secondo il quale il magistrato ha facoltà di spedire mandato di cattura anche se l'imputato medesimo non si trovasse nello stato di recidiva. Il furto per vero richiama, secondo i casi particolari, la pubblica attenzione; e se si ha fiducia nella magistratura, bisogna convenire che l'istruttore non si determina a spedire mandato di cattura che sulla base di gravi indizi. Ma per la truffa o frode non concorrono le medesime ragioni; chè anzi bene spesso avviene che si confonde la frode civile con la frode penale. Soltanto la recidiva può giustificare la spedizione del mandato di cattura. Ad ogni modo, dovendo l'articolo ritornare all'Ufficio Centrale, desidero che esso tenga conto di queste osservazioni.

Senatore CONFORTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CONFORTI. Io credo che si possa conciliare l'articolo con quello che aveva precedentemente proposto l'onorevole Ministro e con quello che propone l'Ufficio Centrale. Nel numero 4 dell'articolo 182 invece di dire: « contro gli imputati di furto, truffa o frode con recidiva nel medesimo reato, ecc. » potrebbe

SESSIONE DEL 1876 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 10 GIUGNO 1876

dirsi: « contro gli imputati di furto, truffa o frode con recidiva *nei medesimi reati.* »

Senatore VIGLIANI. È la proposta dell' onor. Ministro.

Senatore CONFORTI. Precisamente, ed io credo che in questo modo la cosa potrebbe benissimo conciliarsi.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Io credo che il rinvio, che l'Ufficio Centrale si mostra disposto ad accettare di quest' articolo, è divenuto necessario dopo le molte e svariate proposte tra le quali è mestieri scegliere.

Dirò poche parole sopra le due più importanti.

L'onorevole Senatore Miraglia sostanzialmente propone che si cancellino dal numero 4 queste due parole: *truffa o frode*, laonde esso resterebbe così concepito: « contro gli imputati di furto con recidiva nel medesimo reato, punibile col carcere maggiore di tre mesi. »

Voci. No, no, non è così.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Mi scusino, l'onorevole Senatore Miraglia ha detto: « Io non vorrei che si potesse spedire mandato di cattura in materia semplicemente correzionale contro gl'imputati di truffa o di frode, poichè è facilissimo che anche un fatto civile, cui manca l'essenza di reato, possa risultare accompagnato dalle apparenze di un reato, e tanto basta perchè esista l'imputazione e il processo. Invece il pericolo di una simile confusione non esiste relativamente alle imputazioni di furto. » Ora questa difficoltà di discernere la linea di separazione tra i fatti di natura civile, o costituenti l'esercizio di una industria più o meno onesta, come esprimevasi l'onorevole Senatore Vigliani, ed i veri reati, deve renderci guardinghi a ricusare la facoltà di accordare in qualsivoglia caso la libertà provvisoria, mentre invece il reato di furto, così diceva l'onorevole Senatore Miraglia, suole essere accompagnato da violenza, per la quale il legislatore dev'essere inesorabile.

In tal guisa le ragioni accennate dall'onorevole Senatore Vigliani quanto al pericolo di stabilire senza le condizioni della recidiva la facoltà di spedire il mandato di cattura, ed il divieto di rilascio in libertà provvisoria per qualunque reato di *truffa o frode*, hanno trovato appoggio ed adesione nel Senatore Miraglia; egli accetta unicamente la proposta

dell'Ufficio Centrale, non esigendo la condizione della recidiva, per gli imputati di *furto*.

Egli mi permetterà anzitutto di osservare, che non sempre il furto deve essere accompagnato da violenza, o da altre circostanze aggravanti, inquantochè allora si tratterebbe di *furto qualificato*.

Pregherei ancora l'onorevole Senatore De Filippo di rammentare, che il furto punibile con pene maggiori di 3 mesi non sempre e necessariamente è un furto *qualificato*. Se egli getta lo sguardo sull'articolo 624 del Codice penale, vedrà precisamente raffigurata quella specie di furto, di cui ho addotto l'esempio, perchè ivi si dice che: « Il furto di aratri, di attrezzi aratori, di prodotti o frutti staccati dal suolo, o dalle piante, di legne tagliate nei boschi, di alveari d'api, ecc., ecc. sarà punito con la pena del carcere non minore di *mesi sei*, se è stato commesso di giorno, e non minore di *un anno*, se di notte. » Dunque è esattamente vero quello che ho detto, che la vecchiarella colta sul fatto di tagliare e rubare un fascio di legne nel bosco, se va in prigione, non vi ha mezzo umano per cavarnela, essendole negata la libertà provvisoria, mentre voi l'accordate a tanti reati correzionali di una gravità senza paragone col fatto testè supposto.

Quindi a me la semplice imputazione di furto, ancorchè sia punibile col carcere superiore ai 3 mesi, non mi ispira, secondo la frase dell'onorevole Senatore Mauri, tanto orrore e desiderio di severità, perchè non si tratta già di un ladro ormai riconosciuto e dichiarato tale, ma soltanto di un individuo imputato di esser ladro, ciò che deve formare oggetto del giudizio a cui trovasi sottoposto.

L'onorevole Vigliani preferirebbe la locuzione « con recidiva in reati contro la proprietà. »

Ma mi agita sempre il dubbio da me già accennato, che forse sia troppo larga questa formula.

Per esempio, gettiamo lo sguardo sull'articolo 662 del Codice penale; e troveremo annoverati fra i reati contro le proprietà tali fatti ne' quali potrebbe anche incorrere qualunque onesta persona. Udite:

« L'incendio delle altrui proprietà mobili od immobili, cagionato dalla vetustà e dalla mancanza di riparazioni o di pulimento dei camini, dei forni, delle fucine e simili, o cagionato da

fornaci o da fuochi accesi nei campi ad una distanza minore di quella che fosse stabilita dai regolamenti, e, in difetto di regolamenti, ad una distanza minore di cento metri, dalle case, dagli edifizii, dalle foreste, dai boschi, dalle piantagioni, dalle siepi, da mucchi di biade, di paglia, di fieno, di foraggi o da qualsiasi altro deposito di materie combustibili;

« O cagionato da fuoco o da lumi portati, o lasciati senza la necessaria cautela;

» O cagionato da fuochi d'artificio accesi o lanciati con negligenza od imprudenza, sarà punito con multa estendibile a L. 500 ».

Eccovi un delitto contro la proprietà. Ma non è certo nella mente nostra che debbasi tener conto della recidiva da questa specie di reato contro la proprietà in qualunque reato di furto truffa o frode, sol perchè l'imputato abbia avuto la disgrazia che pochi o molti anni prima il suo cammino abbia preso fuoco e quindi egli sia stato sottoposto alla imputazione dell'art. 662 del codice penale. Per quel fatto anteriore, giustizia non consente che egli decada da un diritto così importante, quale si è quello di sfuggire al mandato di cattura, e se è catturato, di poter reclamare il beneficio della libertà provvisoria!

Sento però anch'io le obiezioni che si potrebbero fare, e si sono accennate, laddove si sostituissero alle parole « con recidiva nel medesimo reato » le altre: « in tali reati ».

Parmi si dicesse che il dubbio sussisterebbe egualmente, che cioè la locuzione da sostituirvi sembrasse equivalente a quella che si vuol cancellare. Ma come ho già accennato, potrebbe l'Ufficio Centrale esaminare se convenga meglio la locuzione « con recidiva in questa specie di reati, ovvero in reati di tali specie », od in altra frase che, siccome io diceva, il medesimo Ufficio Centrale potrebbe ricercare e proporre, quando fosse bene inteso che colui il quale abbia commesso uno di questi reati di furto, truffa o frode, quando poi si trovi sotto imputazione di esser ricaduto in qualunque di questi reati, debba essere colpito dalle disposizioni severe del n. 4 dell'art. 182.

Ad ogni modo poi, laddove si preferisse la locuzione proposta dall'onor. Senatore Vigliani, io pregherei il Senato (e lo stesso onorevole Vigliani vorrà forse aderirvi) di aggiungere

una parola, formolando l'emendamento così: « con recidiva da un reato *volontario contro la proprietà*; » acciò rimangano esclusi i reati semplicemente *colposi*.

Ed invero, lo ripeto, non saprei quale relazione possa correre fra un reato involontario contro la proprietà, come, per esempio, un guasto e un danno colposo che taluno abbia potuto arrecare in addietro, ed un reato che più tardi si pretendesse commesso di *furto* o di *truffa*, contro il quale noi vogliamo armarci di tanta severità.

Mi sembra che il più prudente consiglio sarebbe che l'Ufficio Centrale di compiacesse di accettare il rinvio di questo art. 182, di studiare i concetti espressi sull'argomento, e di presentare domani al Senato quella formola che crederà migliore e meglio rispondente alla economia del progetto di legge ed a principii che la informano in relazione all'art. 206.

Senatore VIGLIANI. Domando la parola.

Senatore MAURI. Domando la parola. -

PRESIDENTE. Il Senatore Vigliani ha la parola.

Senatore VIGLIANI. Parmi che entriamo in una via di facile conciliazione. Io apprezzo moltissimo le considerazioni svolte dall'onor. Guardasigilli; mi permetto però di osservare che adottando anche la sua frase che accenna a recidiva in reati di tali specie (furto o truffa), non si raggiunge lo scopo che certamente è nel comune intento di raggiungere. Noi intendiamo in sostanza di applicare il disposto di quest'inciso a coloro i quali siano già macchiati da precedenti condanne per reati dello stesso genere. Ma la locuzione dell'onor. Ministro non si applicherebbe che agli imputati di furto o truffa che già avessero sofferto condanna per altro furto o per altra truffa o frode.

Essa non si estenderebbe ad altri reati contro la proprietà, ancorchè fossero molto più gravi del delitto semplice di furto o di truffa. Questi reati più gravi non sarebbero compresi nella proposta locuzione che si riferisce soltanto al furto ed alla truffa.

Queste considerazioni mi avevano mosso a cercare una dicitura che meglio rispondesse al concetto, che dirò animatore di questa disposizione. Mi sembra che il concetto dell'on. Ministro non si dilunghi dal mio; egli soltanto desidera di evitare delle applicazioni non ragionevoli di questa disposizione ossia delle

applicazioni poco conformi ai principii di equità da cui essa muove.

Ora, io credo che, se si considera che qui trattasi, non di una disposizione che vincola il giudice a rilasciare sempre il mandato di cattura, ma lo abilita soltanto a rilasciarlo, non vi abbia a temere che succedano quegli inconvenienti di cui ci preoccupiamo. Il giudice istruttore, quando si tratterà di un tale che abbia commesso un fatto involontario semplicemente colposo, di cui faceva cenno l'onorevole Ministro, non userà della sua facoltà contro colui che per la prima volta cade sotto l'imputazione di furto o di truffa. Il volere in questa materia una precisione matematica, è volere l'impossibile, e bisogna di necessità ammettere la discrezione del giudice, e rimettersi al prudente di lui discernimento ed alla di lui saviezza, adottando cioè un sistema che lasci tutta la conveniente latitudine al potere discrezionale del giudice.

Trattandosi dunque, come io vi accennava, non di imporre l'obbligo di rilasciare il mandato di cattura, ma soltanto di concedere una facoltà, a me pare che si possa adottare una espressione, la quale metta il giudice in posizione di assicurare la società secondo le circostanze dei casi, anzichè restringere i suoi poteri e metterlo fuori della possibilità di rilasciare il mandato di cattura, quando veramente la giustizia lo potesse richiedere.

Fatte queste poche osservazioni intorno alla mia proposta, che del resto abbandono alle sagge considerazioni dell'egregio Guardasigilli ed all'esame che sarà per farne l'Ufficio Centrale, dirò brevi parole circa la proposta *discretiva* dell'onor. Senatore Miraglia. Questi ha creduto opportuno di fare una distinzione tra il furto e la truffa, e di sottoporre a più severo trattamento l'imputato di furto, ancorchè non recidivo, e trattare più benignamente secondo il progetto l'imputato di truffa non recidivo, per le differenze da lui notate e che in realtà esistono fra queste due specie di reati.

Per quanto io rispetti l'onor. proponente, io non potrei a meno di pregare l'onor. Senatore Miraglia a non insistere nella sua proposta, poichè, anche quando sia il caso di furto, non sarebbe giusto di trattare l'imputato di questo reato per la prima volta come si tratterebbe colui che già sia per precedente condanna dif-

famato e sospetto in genere di furto o truffa. Le considerazioni, o Signori, che sono già state svolte nella discussione di questo comma dell'art. 182 conducono a riconoscere, che tanto l'imputato di truffa quanto l'imputato di furto si trovano, in una misura più o meno larga, in tale condizione da non dover essere trattati con severità eccezionale, allorchè sono imputati per la prima volta di uno di questi reati, sia furto o sia truffa. Credo che non sia possibile senza offendere la giustizia, senza offendere il principio della *libertà individuale* a cui è informato il progetto, di adottare quella distinzione che, a modo di conciliazione, veniva dall'onor Senatore Miraglia proposta.

Io dunque vorrei pregare l'onorevole Collega a non insistervi.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Riconosco ben volentieri con l'onor. Senatore Vigliani, che il N. 4 dell'art. 182 concede una semplice facoltà di spedire mandato di cattura, e non crea un vincolo obbligatorio; ma non è di ciò che mi preoccupa, bensì del rapporto che mi pare indissolubile tra l'art. 182 e l'art. 206, nel quale è scritto che tutti gl'individui contemplati nel N. 4 dell'art. 182 non possono in nessun caso esser posti in libertà provvisoria.

Qui cessa la facoltà del giudice; quindi in verità ad esso s'impone un vincolo obbligatorio, perchè viene costituito nell'impossibilità di far uso di quella facoltà che nei casi ordinari esercita.

Si è accennato alla possibilità che vi siano condanne precedenti per reati contro la proprietà, diversi dal furto, dalla truffa, dalla frode, e tuttavia di un carattere ancora più odioso, come sarebbero i reati di grassazione e di estorsione.

Rispondo col rammentare che nell'art. 206 abbiamo vietato che si pongano mai in libertà provvisoria non solo i grassatori, ma tutti i già condannati ad una pena criminale qualunque; e siccome quei ben gravi reati contro la proprietà sono puniti nel Codice penale con pene criminali, così non vi è timore che essi possano aspirare al beneficio della libertà provvisoria.

Senatore VIGLIANI. Parlo di quello che ha già scontata la pena.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Accetto pure l'ipotesi che un individuo già stato condannato

per grassazione e che abbia scontata la pena, e liberato, commetta successivamente un furto, una truffa, una frode: or questo individuo attesa la precedente condanna criminale è già escluso da ogni beneficio di libertà provvisoria dall'art. 206 il cui tenore, se non è completamente presente alla memoria dell'onor. Vigliani, rammenterò leggendolo:

« Non possono in nessun caso esser posti in libertà provvisoria:

« 1. Gli oziosi, i vagabondi, i mendicanti e le altre persone sospette, menzionate nel Capo III, titolo VIII, libro II, del Codice penale e i già condannati a pena criminale. »

Dunque chi fu condannato a pena criminale per grassazione ed ha già espiata la sua pena, solo perchè la sua fede di criminalità attesta che fu condannato a pena criminale, e ciò risulta anche dalla sentenza della sua condanna, si trova già colpito dalla disposizione giustamente severa dell'art. 206.

Ritorniamo ora al N. 4 dell'art. 182.

Quando si dicesse che tutti gli imputati di furto, truffa o frode recidivi da un reato contro la proprietà possono essere sottoposti a mandato di cattura, e non possono mai sperare il beneficio della libertà provvisoria, una disposizione così ampia non mi parrebbe giustificabile. Insisto nell'osservare che taluno può essere stato precedentemente condannato, ma condannato per un reato *colposo*, contro la proprietà, e se questi è dappoi imputato di un reato di furto o frode, non so vedere il motivo per cui se chiede la libertà provvisoria, debba essere cosistituito nell'impossibilità di ottenerla; comunque la condanna precedente non abbia ad ispirarci alcuna odiosa diffidenza, perchè la pena fu inflitta per un reato di nessuna importanza, che non può meritare un eccezionale trattamento.

Comprendo la osservazione che in questa materia non è guari possibile una precisione matematica; ma quando si tratta di far nuove leggi, bisogna con ogni sforzo adoperarsi acciò non manchi la logica coerenza tra le varie sue parti, e sfugga alla censura di coloro che nel silenzio del loro gabinetto si propongano di esaminare il rapporto che passa fra i suoi diversi articoli.

In tutti i casi, laddove l'Ufficio Centrale volesse preferire la locuzione generica compren-

siva dei reati contro la proprietà, lo prego di pronunziarsi sulla convenienza di ammettere le due limitazioni che la recidiva debba essere non da reati (locuzione che si estenderebbe anche alle semplici *contravvenzioni* contro la proprietà), ma da *crimini* e *delitti volontari* contro la proprietà.

Domani, ascoltando le proposte che l'Ufficio Centrale sarà per fare, fin da ora mi dichiaro propenso ad accettare quel concetto, il quale salvi l'essenza della legge e dei principii dai quali è informata, e raggiunga altresì l'intento da cui fu ispirato l'emendamento proposto dall'Ufficio medesimo.

Senatore VIGLIANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore VIGLIANI. Io accetterei l'ultima proposta dell'onor. Guardasigilli in cui si parla di recidiva in crimini o delitti volontari contro la proprietà. Voglio anch'io essere indulgente per le cause della recidiva nei reati non volontari. Voi sapete, e lo sanno tutti coloro che conoscono un tal poco questa materia, quanto siano rari i reati commessi contro la proprietà che si possano dire non volontari. Penso quindi che codesta formola provvederebbe convenientemente allo scopo del progetto, e come tale io l'accetto.

PRESIDENTE. Domando al Senato se acconsente che sia rinviato il N. 4 dell'articolo in discussione all'Ufficio Centrale per nuovo esame.

Senatore DE FILIPPO, *Rel.* Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore DE FILIPPO, *Relatore.* Vorrei fare una dichiarazione e bramerei che il Guardasigilli la sentisse. Una volta che l'Ufficio Centrale accetta il rinvio dell'articolo in quistione, è bene che si sappia anticipatamente in qual modo esso crede dover procedere nel nuovo esame del numero 4, che ha dato luogo all'attuale discussione. L'Ufficio Centrale è compreso della difficoltà che s'incontra nell'articolo 206. E per verità il divieto contenuto in quest'articolo di non concedere all'imputato di furto semplice la libertà provvisoria è grave. Quindi si potrebbe benissimo lasciare intatto l'emendamento come fu proposto, e guardare se non ci fosse modo di riformare piuttosto l'art. 206. Imperocchè, giova ripeterlo ancora una volta non si tratta già nel caso in esame di rendere obbligatoria la detenzione preventiva, ma di dare una sem-

plice facoltà al giudice di ordinarla, quando la crede necessaria nell'interesse della giustizia e della pubblica morale. Tutti diciamo di avere grandissima fede nella Magistratura, e quando poi si tratta di dimostrare co' fatti questo nostro giustissimo sentimento, incontriamo dei dubbii, delle difficoltà, de' timori.

In quanto a me, non ho timore che il giudice abusi di questa facoltà. Io son sicuro che egli certamente non rilascerà mandato di cattura contro gl'imputati di furti semplici senza un grave e fondato motivo; ma voglio però che se si verifica un caso, nell'interesse dell'ordine pubblico egli possa trovarsi armato della facoltà di farlo.

Se dunque è così, lasciamo l'art. 182 nel modo come al N. 4 fu emendato dall'Ufficio Centrale. Vedremo piuttosto se qualche emendamento si possa introdurre nell'art. 206.

Innanzitutto a me non importerebbe gran fatto che agl'imputati di truffa e di furto non fosse concessa la libertà provvisoria, poichè ho gran timore che questa libertà non possa servir loro che a commetterne degli altri. Ma ad ogni modo si vedrà, esaminando l'art. 206, ove è detto che non può mai rilasciarsi la libertà provvisoria agl'imputati di delitti contro i quali può essere rilasciato mandato di cattura giusta il disposto dei num. 1, 2, 3 e 4 del

primo capoverso dell'art. 182, si vedrà, dico, se sia da emendarsi il N. 4.

Spero che l'onorevole Ministro non opponga alcuna difficoltà, e consenta che l'Ufficio Centrale porti specialmente la sua attenzione sull'art. 206, tanto più che non vuolsi obbliare l'art. 197, che non sarebbe accettabile dall'Ufficio Centrale, come esso ha già dichiarato nella sua relazione, senza che fosse accolto il suo emendamento al N. 4 del detto art. 182.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Dichiaro, per parte mia, che non ho difficoltà che fra tutte le formole si studi anche questa, salvo che dovrebbe rimanere allora sospesa la votazione del numero 4, art. 182, finchè non fosse votato l'articolo corrispondente.

PRESIDENTE. Sarà adunque rinviato questo articolo all'esame dell'Ufficio Centrale, e verrà continuato l'ordine del giorno di quest'oggi nella seduta pubblica di lunedì alle ore due, nella quale verrà data altresì lettura del progetto di legge di iniziativa parlamentare dell'onorevole Senatore Torelli, secondo che venne determinato ieri nel Comitato segreto.

La seduta è sciolta (ore 6 1/4).